

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

359° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 31 OTTOBRE 2003

—————

I N D I C E**Commissioni permanenti**

5 ^a - Bilancio	Pag. 3
-------------------------------------	--------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

BILANCIO (5^a)

VENERDÌ 31 OTTOBRE 2003

405^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CURTO

indi del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente CURTO, ricordato che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati votati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10 e quelli recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10, avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11 e di quelli recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11.

Il senatore VITALI (*DS-U*) illustra gli emendamenti a sua firma, soffermandosi sulla grave situazione degli istituti universitari, che non possono procedere alle assunzioni dei vincitori di concorsi pubblici già espletati, con la conseguenza di indurre i soggetti più meritevoli a cercare altrove nuove occasioni di lavoro, impoverendo il capitale umano del Paese.

Le sue proposte di modifica tendono a consentire alle università di procedere a tali assunzioni, utilizzando le necessarie risorse dai propri bilanci. Ricorda inoltre l'importanza della propria proposta finalizzata a consentire alle regioni di trasformare in assunzioni a tempo indeterminato i rapporti di lavoro instaurati con il personale addetto alla protezione civile, già assunto tramite provvedimenti legislativi nazionali connessi a situazioni di emergenza.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) illustra gli emendamenti a sua firma. Con riferimento all'emendamento 11.74 evidenzia come tale proposta di modifica abbia la funzione di dare più stabilità al personale operante nel comparto scolastico, stante l'elevato livello di insegnanti precari e il conseguente alto tasso di conflittualità nel settore: auspica pertanto che il Governo presti la necessaria attenzione alla soluzione di tali questioni.

Si sofferma quindi sugli emendamenti 11.42, 11.43 e 11.116, sollecitando un'intesa tra maggioranza e opposizione in materia di progressivo inserimento nei ruoli organici del Ministero per i beni e le attività culturali del personale attualmente assunto con incarichi a tempo determinato.

Il senatore MODICA (*DS-U*) illustra l'emendamento 11.50, il quale impone alle pubbliche amministrazioni (legittimate a procedere alle assunzioni dei vincitori di concorsi pubblici) di rispettare l'ordine cronologico delle date di approvazione degli atti delle procedure concorsuali medesime.

Relativamente all'emendamento 11.57, sottolinea l'importanza di autorizzare una deroga al blocco delle assunzioni per i professori universitari e i dirigenti di ricerca assunti per chiamata diretta da istituzioni straniere.

Si sofferma quindi sulle proposte emendative in materia di rimozione del blocco delle assunzioni per i vincitori di concorso per ricercatore universitario, sottolineando come rispondano all'obiettivo di valorizzare le migliori risorse del Paese, dal punto di vista della preparazione scientifica. Evidenzia peraltro come tali questioni siano meritevoli di attenzione da parte del Governo, non comportando, tra l'altro, la necessità di ulteriori risorse.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) si sofferma quindi, in particolare, sull'illustrazione degli emendamenti 11.119, 11.121, 11.131 e 11.133, rilevando come essi siano finalizzati a meglio definire taluni aspetti della disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Con riferimento all'emendamento 11.167, sottolinea l'importanza della misura ivi prevista, concernente la parificazione dei punteggi (valutabili ai fini dell'assunzione del personale nella pubblica amministrazione) attribuiti in virtù dei periodi di attività svolta dai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS con quelli conferiti relativamente all'attività svolta dai lavoratori subordinati a tempo determinato. Richiama l'attenzione

della Commissione su quest'ultimo aspetto in quanto volto a risolvere una situazione di inaccettabile iniquità.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) illustra gli emendamenti di cui è firmatario, sottolineando come il blocco delle assunzioni nel comparto universitario determini il progressivo invecchiamento del personale ed un inevitabile perdita di competitività nel settore della ricerca. Auspica pertanto un ripensamento del Governo su tale materia.

Il relatore FERRARA (*FI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.146 e 11.147. Si rimette al Governo sull'emendamento 11.51. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 11.119 e 11.120, di analogo contenuto, a condizione che vengano riformulati sostituendo le parole «al comma 8, terzo periodo» con le seguenti «ai commi 8, terzo periodo, 11, primo periodo, e 12, primo periodo» e aggiungendo, alla fine, il seguente periodo «conseguentemente, al comma 11, sopprimere il secondo periodo», senza prevedere per essi alcuna copertura finanziaria.

Esprime, infine, parere contrario su tutti gli altri emendamenti, pur giudicando le tematiche ad essi sottese meritevoli di attenzione, auspicando una migliore formulazione dei medesimi per l'esame in Assemblea.

Il sottosegretario VEGAS condivide i pareri espressi dal relatore. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 11.51.

Con riferimento alle osservazioni svolte dal senatore Modica, sottolinea come l'assunzione dei ricercatori universitari comporti comunque la necessità di appositi stanziamenti.

I senatori PIZZINATO (*DS-U*) e RIPAMONTI (*Verdi-U*), accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, procedono alla riformulazione degli emendamenti 11.119 (testo 2) e 11.120 (testo 2).

Il presidente AZZOLLINI, ricordato che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati dichiarati gli emendamenti inammissibili riferiti agli articoli da 6 a 22, avverte che si passerà, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11 e di quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.9, 11.12, 11.13, 11.15, 11.16, 11.18, 11.19 e 11.21.

Su istanza del senatore MODICA (*DS-U*) la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 11.22.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 11.26 e 11.27.

Su richiesta del senatore MODICA (*DS-U*), la Commissione decide di accantonare anche l'emendamento 11.28.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 11.33, 11.34, 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41, 11.42, 11.43, 11.44, 11.178, 11.46, 11.47, 11.48, 11.49 e 11.50.

Posto ai voti, è poi approvato l'emendamento 11.51.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 11.52, 11.53, 11.54 (testo 2), 11.56, 11.57, 11.58, 11.59, 11.60, 11.61, 11.62, 11.63, 11.66, 11.68, 11.69, 11.70, 11.71, 11.73, 11.74, 11.75, 11.76, 11.77 (riformulato dal proponente al fine di soddisfare i requisiti per l'ammissibilità), 11.80, 11.81, 11.82, 11.84, 11.85, 11.87, 11.94, 11.97 e 11.98.

Il presidente AZZOLLINI comunica che l'emendamento 11.99 è stato già ritirato dal proponente.

Posti separatamente ai voti vengono, poi, respinti gli emendamenti 11.100 (testo 2), 11.101 (testo 2), 11.102 e 11.106.

Con riferimento all'emendamento 11.110 (testo 2), il senatore VITALI (*DS-U*) ribadisce il proprio invito al Governo a valutare con attenzione il problema dell'assunzione da parte delle regioni del personale a tempo determinato adibito alla protezione civile.

Il sottosegretario VEGAS assicura che approfondirà tale tematica in vista dell'esame in sede assembleare,

Il relatore FERRARA (*FI*) puntualizza che stanziamenti finanziari straordinari e temporanei connessi a situazioni di emergenza non possono essere trasformati in attribuzioni permanenti di bilancio.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 11.110 (testo 2), 11.111, 11.113, 11.115, 11.116, 11.117 e 11.118.

Posti congiuntamente ai voti, vengono quindi approvati, nel testo risultante dalla riformulazione accolta dai senatori Pizzinato e Ripamonti, gli emendamenti 11.119 (testo 2) e 11.120 (testo 2), di identico contenuto.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 11.121, 11.122, 11.123, 11.126, 11.130, 11.131, 11.132, 11.133, 11.134, 11.135, 11.138, 11.139 e 11.145.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 11.146, e con successiva votazione è poi approvato l'emendamento 11.147.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 11.148, 11.152, 11.155, 11.156, 11.157, 11.158 e 11.159.

Su invito del sottosegretario VEGAS, la Commissione dispone l'accantonamento dell'emendamento 11.179.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 11.160, 11.161 (testo 2), 11.162, 11.163 (al quale il senatore CICCANTI (*UDC*) dichiara di aggiungere la propria firma), 11.176 e 11.165.

Relativamente agli emendamenti 11.166 e 11.167, di analogo contenuto, il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia il proprio voto favorevole su tali proposte emendative, in quanto esse provvedono a parificare i periodi lavorativi svolti dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con quelli espletati dai lavoratori subordinati a tempo determinato, ai fini della valutazione nell'ambito dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni. Ritiene, infatti, indispensabile, dal punto di vista della parità ed equità di trattamento, porre tali categorie di lavoratori sullo stesso piano, quanto meno sotto il profilo della possibilità di ingresso nell'ambito del pubblico impiego.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) preannuncia il proprio voto favorevole sulle proposte 11.166 e 11.167, associandosi ai rilievi svolti dal senatore Ripamonti. Ribadisce le considerazioni già svolte in sede di illustrazione circa le motivazioni di giustizia sostanziale sottese alle proposte di modifica in questione.

Il relatore FERRARA (*FI*), replicando alle osservazioni svolte dai senatori Ripamonti e Pizzinato, ritiene che tali emendamenti rechino disposizioni di natura ordinamentale, oltre ad implicare oneri finanziari difficilmente quantificabili con esattezza. Ribadisce, pertanto, il proprio parere contrario.

Il sottosegretario VEGAS condivide le considerazioni svolte dal relatore Ferrara, confermando, a sua volta, il parere contrario.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 11.166, 11.167, 11.168 e 11.169.

Il senatore IZZO (*FI*) riformula gli emendamenti 11.170, 11.171 e 11.172, nei quali è stata soppressa la parte relativa al secondo capoverso, in precedenza dichiarata inammissibile.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 11.170 (testo 2), 11.171 (testo 2) ed 11.172 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 11.173 (testo 2) risulta respinto.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*), dopo avervi apposto la propria firma, riformula l'emendamento 11.174 nell'emendamento 11.174 (testo 2), sostituendo la parola «nelle» con la parola «alle».

La Commissione respinge quindi l'emendamento 11.174 (testo 2).

Il presidente AZZOLLINI precisa che le disposizioni recate dall'emendamento 11.174 (testo 2), pur essendo stato respinto il medesimo emendamento, possono ritenersi, in qualche modo, assorbite dalla formulazione dell'articolo 55, comma 2 del disegno di legge in esame.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*), dopo avervi apposto la propria firma, riformula l'emendamento 11.0.4 (testo 2) in modo tale da espungere dal testo la parte riferita al penultimo periodo del comma 5, in precedenza dichiarata inammissibile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 11.0.4 (testo 3) e 11.0.5.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12, nonché degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12.

Il presidente AZZOLLINI avverte che i presentatori degli emendamenti hanno rinunciato a darne illustrazione e ricorda che i proponenti hanno in precedenza ritirato gli emendamenti 12.1, 12.7 e 12.28.

Il relatore FERRARA (*FI*), dopo aver espresso parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, chiede che siano accantonati gli emendamenti 12.16 e 12.17, mentre si rimette alle determinazioni del rappresentante del Governo con riferimento all'emendamento 12.43 (testo 2). Ritira, infine, l'emendamento 12.44 in quanto recante disposizioni che sono state recepite nel maxiemendamento presentato dal Governo all'atto Senato n. 2518 approvato dal Senato.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore, concordando altresì sulla richiesta di accantonare, al fine di effettuare un più attento approfondimento, gli emendamenti 12.16, 12.17 – volto a sanare gli effetti di un contenzioso relativo al riconoscimento di emolumenti ad ufficiali delle Forze armate – e 12.43 (testo 2), precisa che tale proposta affronta un problema rilevante, sebbene la sua formulazione si presti a qualche riserva sicché è necessario valutarne attentamente gli

effetti finanziari, dichiarando di aver così risposto anche ad una previa richiesta di chiarimenti, avanzata dal senatore Moro sulla portata dell'emendamento 12.17.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 12.5 e 12.6.

Il senatore MARINO (*Misto*) dichiara che voterà a favore dell'emendamento 12.9, poiché appare irragionevole che, nell'ambito dell'interpretazione autentica dell'articolo 8 del decreto legislativo numero n. 271 del 1989, non si faccia cenno al Corpo forestale dello Stato con riferimento alla domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Il relatore FERRARA (*FI*), ribadendo il proprio avviso contrario, osserva che il Corpo forestale dello Stato, pur potendo rientrare nell'ambito di previsione del comma 3 dell'articolo 12, non è però abilitato a costituire nuclei di polizia giudiziaria.

Il sottosegretario VEGAS, aderendo alle considerazioni svolte dal relatore, ritiene che l'emendamento 12.9 potrebbe comportare effetti finanziari connessi alle disposizioni attinenti l'equiparazione del Corpo forestale dello Stato agli agenti di polizia giudiziaria.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 12.9, 12.10 e 12.15.

La Commissione conviene, poi, di accantonare gli emendamenti 12.16 – con conseguente accantonamento anche del subemendamento 12.16/1 e 12.16/2 – e 12.17.

Posto ai voti, risulta poi respinto l'emendamento 12.18.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) riformula l'emendamento 12.20 nell'emendamento 12.20 (testo 2), espungendo dal testo la parte relativa al secondo periodo, in precedenza dichiarata inammissibile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 12.20 (testo 2), 12.21, 12.23, 12.24 e 12.25.

Il senatore CICCANTI (*UDC*), intervenendo in dichiarazione di voto, invita la Commissione ad approvare l'emendamento 12.35, volto a chiarire la posizione di un determinato numero di magistrati ai quali, in seguito ad una disposizione di legge inserita nella legge finanziaria per l'anno 2001, sono stati annullati retroattivamente gli effetti di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Preannuncia, a tal fine, il proprio voto favorevole.

Il presidente AZZOLLINI, pur condividendo le ragioni che hanno spinto il senatore Ciccanti a presentare l'emendamento in esame, ritiene che, attraverso una norma di legge, non si possa interferire con decisioni irrevocabili assunte dall'autorità giudiziaria. Invita pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento 12.35.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) insiste affinché l'emendamento 12.35 sia posto in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 12.35 è respinto.

Su proposta del PRESIDENTE, che ricorda la richiesta in tal senso del senatore Michelini, la Commissione dispone di accantonare l'emendamento 12.36.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 12.39, 12.40, 12.41 e 12.42.

La Commissione decide, poi, di accantonare l'emendamento 12.43 (testo 2).

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 12.0.1, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.9, 12.0.10 e 12.0.11.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 e aggiuntivo a tale articolo.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) illustra l'emendamento soppressivo del suddetto articolo, sottolineando la palese incongruenza dell'inserimento di una norma recante l'istituzione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga in sede di legge finanziaria.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) si associa, nell'illustrare l'emendamento l'identico emendamento 13.1, di cui è proponente, alle considerazioni del senatore Ripamonti .

Il relatore FERRARA (*FI*) si esprime quindi in senso contrario su tutti gli emendamenti riferiti al suddetto articolo, ivi incluse le proposte recanti articoli aggiuntivi, salvo che sull'emendamento 13.11, che reca disposizioni in materia di informazione del Parlamento che ritiene meritevoli di una positiva attenzione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme a quello del relatore.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi le proposte da 13.1 a 13.10, approva la 13.11 e respinge con separate votazioni, infine, le proposte 13.12, 13.13 e 13.0.1.

La Commissione procede di seguito all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore MODICA (*DS-U*) illustra gli emendamenti a sua firma riferiti alla questione dell'attribuzione delle funzioni vicarie dei presidi degli istituti scolastici. A tale riguardo, fa presente che una parte degli emendamenti mira a frazionare gli esoneri dall'insegnamento per coloro che svolgono le predette attività vicarie. Tale previsione risulta necessaria in considerazione del fatto che spesso un preside è responsabile di più plessi scolastici situati talvolta in differenti comuni. Ulteriore finalità delle proposte emendative è quella di ridurre il numero di classi necessarie per la nomina del vice preside, attualmente pari a 60 e giudicato troppo alto. Suggerisce a tale riguardo di abbassare il predetto limite a 40-45 classi.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 14.45 sulla messa in sicurezza degli istituti scolastici. Osserva inoltre che le norme relative alla scuola contenute nella legge finanziaria dovrebbero trovare idonea collocazione in uno specifico disegno di legge e non risultare, invece, il frutto di approvazioni di norme estemporanee e disorganiche.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 14.67 rilevando l'insufficienza dei fondi a disposizione per gli alunni portatori di *handicap*. Critica inoltre lo scarso sostegno alle famiglie nell'acquisto dei libri di testo, al quale l'emendamento 14.68 intende porre rimedio. Si sofferma, poi, sull'emendamento 14.69 relativo al piano nazionale degli asili nido. Conclude, infine, concordando con quanto espresso dal senatore Ripamonti circa l'erronea collocazione di tali disposizioni relative alla scuola all'interno della manovra finanziaria.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti per ricordare il tema, tuttora attuale, dell'assunzione dei precari nella scuola. A tale riguardo, fa presente che a due anni di distanza dal momento in cui si è proceduto alle ultime assunzioni, non sembrano profilarsi ulteriori novità per coloro che si trovano in condizioni di precariato. Lamenta poi la scarsa attenzione al tema dei finanziamenti e solleva perplessità sulla promessa del Governo di stanziare 8 miliardi di euro nell'arco di 5 anni.

Dati per illustrati i restanti emendamenti, il PRESIDENTE chiede al relatore ed al rappresentante del Governo di formulare i propri pareri.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione degli emendamenti 14.8, 14.16 e 14.46.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al relatore. Con riferimento all'intervento della senatrice Acciarini, esprime inoltre

piena condivisione sulla necessità di operare il necessario salto di qualità rispetto al passato per avviare un' incisiva ed efficace riforma della scuola anche se va riconosciuto che è stato già avviato dal Governo un processo in tale direzione. Sulla questione degli incarichi ai vice-presidi fa presente che la contrarietà del Governo all'emendamento è finalizzata ad evitare duplicazioni organizzative ed ostacoli alla razionalizzazione della spesa e dell'insegnamento.

Si procede di seguito alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6, mentre sono approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 14.8 e 14.16.

Con successive, separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 14.20, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.26, 14.27, 14.28, 14.29, 14.30, 14.31, 14.32, 14.33, 14.34, 14.35, 14.36, 14.37, 14.38, 14.39, 14.40, 14.41, 14.42, 14.43, 14.44 e 14.45 ed i subemendamenti 14.46/1 e 14.46/2.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*), in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 14.46, stigmatizza la drastica riduzione dei fondi che risulta dalla manovra proposta dal Governo.

Posto ai voti viene, quindi, approvato l'emendamento 14.6.

Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti 14.47, 14.48, 14.49, 14.50, 14.51, 14.53, 14.55, 14.56, 14.58, 14.59 (testo 2), per la parte ammissibile, 14.60, 14.61, 14.62, 14.63 (testo 2), 14.64, 14.65 (testo 2), 14.66 (testo 2), 14.67 (testo2), 14.68, 14.69, 14.70, 14.71, 14.72 e 14.73.

Il presidente AZZOLLINI comunica che l'emendamento 14.0.1 è stato già ritirato dai proponenti.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.2 viene, infine, respinto.

La Commissione procede di seguito all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) illustra l'emendamento 15.0.9 che propone rilevanti sgravi contributivi in favore del settore del cabotaggio marittimo allo scopo di sostenere il confronto con la concorrenza straniera. A tale proposito evidenzia i conseguenti risvolti economici della proposta ed i profili di rispetto della normativa comunitaria.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*), intervenendo sull'emendamento 15.0.9, osserva che la fonte di copertura degli sgravi contributivi che si vorrebbero introdurre con l'emendamento in esame è imputata al Fondo per l'occupazione; giudica pertanto iniqua la proposta emendativa.

Dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 15, si procede di seguito all'espressione dei pareri da parte del Relatore e del Rappresentante del Governo.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.10, 15.11, 15.12, 15.15, 15.16, 15.0.23, 15.0.4, 15.0.6 e 15.0.7.

Il senatore LAURO (*FI*) in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 15.0.9 richiama il rapporto della 8^a Commissione del Senato sui documenti di bilancio che sollecita opportuni interventi per lo sviluppo delle cosiddette «autostrade del mare», chiedendo di apporre la propria firma al medesimo emendamento.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), in dichiarazione di voto sull'emendamento 15.0.9, manifesta la propria perplessità sul contenuto tecnico della norma.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 15.0.9, 15.0.10 (testo 2), 15.0.11 (testo 2), 15.0.12, 15.0.13, 15.0.14, 15.0.15, 15.0.16, 15.0.17, 15.0.18, 15.0.19, 15.0.20, 15.0.21 e 15.0.22.

Il presidente AZZOLLINI avverte che sono concluse le votazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 e quelle degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15. Apprezzate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sulla proposta del PRESIDENTE, conviene la Commissione.

SUL PARERE RESO A PROPOSITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2364

Il presidente AZZOLLINI avverte che il disegno di legge n. 2364 risulta essere stato ritirato dal senatore Cicolani, il quale ha trasmesso una comunicazione in tal senso al Presidente del Senato, anche a nome di tutti gli altri firmatari del provvedimento, precisando che il contenuto dello stesso è stato trasposto in un emendamento presentato alla Camera dei deputati in relazione al testo unificato riferito ai disegni di legge n. 3606 e 3679, concernente il finanziamento di interventi per opere pubbliche, già

inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento, a partire dal 3 novembre prossimo. Propone, pertanto, che la prenotazione effettuata sui fondi speciali relativamente al parere reso in merito al suddetto disegno di legge n. 2364 lo scorso 31 luglio, si intenda annullata.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi, alle ore 9,15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 11,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2512

Art. 11.

11.1

BASSANINI, CADDEO, VIVIANI, BATTAFARANO, GIARETTA, MONTAGNINO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – All'art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 398.000;
2005: – 148.000;
2006: – 90.000.

11.2

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sopprimere l'articolo.

A decorrere dal 1° gennaio 2004, l'accisa sul tabacco è aumentata del 67,50 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

11.3

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – 1. Alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per l'anno 2004 è consentito procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato fino alla copertura delle

piante organiche nonché al soddisfacimento di maggiori esigenze intervenute, comprovate ed approvate alla data del 1° marzo 2003. Per detto personale l'orario di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi è fissato in 35 ore settimanali. La direttiva sull'orario di lavoro di cui al periodo precedente, a partire dal 1° gennaio 2004, è estesa a tutto il personale del comparto pubblica amministrazione».

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.

11.4

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, sopprimere le parole: «la cui consistenza organica non sia superiore all'unità».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'accisa sul tabacco è aumentata del 67 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

11.5

VITALI

Al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché quelle previste ed autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione dell'articolo 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

11.6

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN, FRAU

Al comma 1, dopo le parole: «nonché quelle relative alle categorie protette» inserire le seguenti: «e le assunzioni relative a tutti i concorsi espletati alla data del 31 dicembre 2002».

Conseguentemente, all'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto da adottare entro il 31 marzo 2004 procede all'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

11.7

TOFANI, DEMASI

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e le assunzioni relative a tutti i concorsi espletati alla data del 31 dicembre 2002».

11.8

RONCONI, CICCANTI

Al comma 1, dopo le parole: «Per l'anno 2004 alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette» aggiungere le seguenti: «e le assunzioni relative a tutti i vincitori di concorsi espletati alla data del 31 dicembre 2002».

11.9

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel precedente comma 1, per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio in relazione ai molteplici compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riferimento all'adeguamento alle norme ICAO del servizio antincendi negli aeroporti ed alla riclassificazione dei Comandi provinciali, ovvero all'apertura di nuovi distaccamenti territoriali dei Vigili del fuoco in quelle zone del Paese in cui, il complesso sistema orografico piuttosto che la carenza di infrastrutture, rende faticosa la risposta tempestiva ed efficace alle richieste di soccorso tecnico, è necessario, nel corso del triennio 2004-2005 incrementare di 2.000 unità la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei profili di vigile, caposquadra e caporeparto.

1-ter. Per l'aumento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma precedente si provvede nella misura del 75 per cento mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico indetto con decreto del Ministero dell'interno in data 26 marzo 1998 per 184 posti.

1-quater. La restante parte verrà assunta mediante il ricorso alle graduatorie del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontari indetto con decreto del Ministero dell'interno il 5 novembre 2001».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione dei seguenti commi si provvede mediante riduzione di uguale importo a valere sulla voce Ministero dell'economia e delle finanze della tabella A, di cui al comma 1 dell'articolo 54 della presente legge.

11.10

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le province e le regioni sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 nei limiti stabiliti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. ... pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del ... e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.11

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le province e le regioni sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 nei limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.12

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, per il biennio 2004-2005, le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato del personale in servizio con contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 1.480 milioni di euro».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1,5 per cento.

11.13

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE, CADDEO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, le università che non abbiano superato il tetto del 90 per cento del *budget* complessivo, possono assumere ricercatori dando priorità ai vincitori di concorso. Analoga possibilità di assunzione è riconosciuta agli enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 43.000;
2005: - 43.000;
2006: - 43.000.

11.14

CICCANTI

Al comma 2, primo periodo, le parole: «le Università, gli enti di ricerca» sono soppresse.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le Università, gli Enti pubblici di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e l'Agenzia spaziale italiana, possono essere autorizzati con le procedure di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, ad assumere personale a tempo indeterminato nell'ambito dei piani approvati dalle Amministrazioni competenti. I relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci».

11.15

TESSITORE, ACCIARINI, SOLIANI, MANIERI, CORTIANA, PAGLIARULO, TOGNI, CADDEO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, MONTICONE, BETTA, GARRAFFA, D'ANDREA, MALABARBA, SODANO Tommaso, MARINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «le università e gli enti di ricerca» e alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle università ed agli enti di ricerca».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2004: - 81.050;
2005: - 108.055;
2006: - 108.055.

11.16

MODICA, ACCIARINI, GASBARRI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, le università, gli enti di ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 300 milioni;

2005: – 300 milioni;

2006: – 300 milioni.

11.17

VALDITARA, DEMASI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «gli enti di ricerca»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli Enti pubblici di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore di prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia spaziale italiana possono essere autorizzati, con le procedure di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, ad assumere personale indeterminato nell'ambito dei piani triennali approvati dalle amministrazioni competenti. I relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci.»;

c) al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per il comparto scuola ed il comparto Enti pubblici di ricerca trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.»;

d) al comma 12, sopprimere le parole: «gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e l'ASI».

11.18

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, sostituire la parola: «280» con l'altra: «780».

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente intendendosi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.

11.19

NIEDDU, PASCARELLA, MANZELLA, STANISCI, FORCIERI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 2, dopo le parole: «280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005» aggiungere le seguenti: «nonché di ulteriori 70 milioni di euro per le Forze armate e i Corpi di polizia per l'anno 2004 e 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 70.000;
2005: – 180.000;
2006: – 180.000.

11.20

IZZO

Al comma 2, in fine, aggiungere i seguenti capoversi:

«Le università di nuova istituzione (anno 1997 e seguenti) possono procedere alla assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di docenti e ricercatori universitari e di personale tecnico ed amministrativo, sia a seguito di nuove procedure concorsuali che di procedure concorsuali già espletate o in base di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tali assunzioni potranno essere effettuate con quota parte, a ciò specificatamente destinata, del fondo appositamente costituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con le effettive disponibilità di bilancio degli atenei interessati, e in ogni

caso, non saranno soggette alle procedure di cui al successivo comma 3, ferme restando, in ogni caso, le priorità in esso previste».

11.21

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE, CADDEO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga al divieto di cui al comma 1, le università e gli enti di ricerca possono procedere all'assunzione dei ricercatori vincitori di concorso fino al 30 settembre 2003 e degli idonei nelle procedure valutative nel periodo 2001-2002».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 40.000;
2005: - 40.000;
2006: - 40.000.

11.22

CANTONI, BASILE, ASCIUTTI, IZZO, BETTAMIO, IOANNUCCI, BARELLI, ALBERTI CASELLATI, FABBRI, FAVARO, FIRRARELLO, MINARDO, FASOLINO, NOCCO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le Università procedono alla assunzione di professori ordinari, associati del personale già in servizio, e dei ricercatori risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa a seguito di concorsi già banditi, le cui procedure concorsuali siano state già espletate entro dicembre 2003».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite massimo di 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 1.500;
2005: - 1.500;
2006: - 1.500.

11.23

IZZO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le università possono procedere alla assunzione di professori ordinari, associati e ricercatori del personale già in servizio, risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa a seguito di concorsi già banditi, le cui procedure concorsuali siano state già espletate o in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.24

VALDITARA, BEVILACQUA, DELOGU, DEMASI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso sono consentite assunzioni di personale ricercatore a tempo indeterminato alle Università che nel 2003 hanno un rapporto tra le spese fisse obbligatorie per il personale di ruolo e il fondo di finanziamento ordinario non superiore ai limiti di legge; le nuove assunzioni devono restare entro il limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997. Le eventuali maggiori spese sono poste a carico dei bilanci universitari al netto dei trasferimenti dal bilancio dello Stato».

11.25

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

«Le università di nuova istituzione (anno 1997 e seguenti) possono procedere alla assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di docenti e ricercatori universitari e di personale tecnico ed amministrativo, sia a seguito di nuove procedure concorsuali che di procedure concorsuali già espletate o in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tali assunzioni potranno essere effettuate con quota parte, a ciò specificatamente destinata, del fondo appositamente costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con le effettive disponibilità di bilancio degli atenei interessati, e in ogni caso non saranno soggette alle procedure di cui al successivo comma 3, ferme restando, in ogni caso, le priorità in esso previste».

11.26

DEL TURCO, MARINI, CREMA, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale precario del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise sarà oggetto di specifica selezione».

Al comma 3, dopo le parole: «alla protezione civile» aggiungere le seguenti: «alla tutela ambientale e vigilanza antibraconaggio».

11.27

PEDRIZZI, DEL TURCO, DEMASI

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Il personale precario del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise sarà oggetto di specifica selezione».

11.28

TURRONI, BONAVITA, RIPAMONTI, CORTIANA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Università sono comunque autorizzate a disporre, con oneri a carico dei loro bilanci, le assunzioni di docenti e ricercatori le cui procedure concorsuali si sono concluse entro il 31 dicembre 2003, a condizione che ciò assicuri il rispetto del limite del 90 per cento del Fondo di funzionamento ordinario di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento.

11.29

BETTAMIO

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, le Università sono autorizzate a disporre, con oneri a carico dei loro bilanci, le assunzioni

di docenti e ricercatori le cui procedure concorsuali si siano concluse entro il 31 dicembre 2003, fermo restando il rispetto del limite del 90 per cento del Fondo di funzionamento ordinario, di cui all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997».

11.30

BONAVITA, GIARETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Università sono comunque autorizzate a disporre, con oneri a carico dei loro bilanci, le assunzioni dei docenti e dei ricercatori le cui procedure concorsuali si sono concluse entro il 31 dicembre 2002, a condizione che ciò assicuri il rispetto del limite del 90 per cento del Fondo di funzionamento ordinario di cui all'articolo 54, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

11.31

ZAVOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, le Università sono autorizzate a disporre, con oneri a carico dei loro bilanci, le assunzioni di docenti e ricercatori le cui procedure consensuali si siano concluse entro il 31 dicembre 2003, fermo restando il rispetto del limite del 90% del Fondo di funzionamento ordinario di cui all'articolo 51, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

11.32

VITALI, BIANCONI, CADDEO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, le Unoversità sono autotizzate a disporre , con oneri a carico dei loro bilanci, le assunzioni di docenti e ricercatori le cui procedure concorsuali si siano concluse entro il 31 dicembre, fermo restando il rispetto del limite del 90% del Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

11.33

BOBBIO, GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, è altresì previsto che metà dell'importo della somma di cui al comma 2, di 70 milioni di euro e di 280 milioni di euro, rispettivamente per l'anno 2004 e a decorrere dall'anno 2005, sia destinato alle retribuzioni di lavoro straordinario delle Forze armate, del Corpo di polizia e della Guardia di finanza, operanti nelle regioni di Campania, Puglia e Calabria».

11.34

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di 5.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di 5.000 unità di personale destinate all'attività degli Enti di previdenza e assistenza sociale, secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27.2.1997, n. 449, e successive modificazioni».

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.

11.35

CICCANTI

Al comma 2 primo periodo le parole: «Enti di ricerca» sono soppresse.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli Enti pubblici di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e l'Agenzia spaziale italiana, possono essere autorizzati con le procedure di cui all'articolo 39, comma 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, ad assumere personale a tempo indetermi-

nato nell'ambito dei piani approvati dalle Amministrazioni competenti. I relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci».

11.36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «alla difesa nazionale» con le seguenti: «alla sicurezza idrogeologica e alla difesa e controllo del territorio».

11.37

PEDRIZZI, DEL TURCO, DEMASI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «alla protezione civile», aggiungere le seguenti: «alla tutela ambientale e alla vigilanza antibraconaggio».

11.38

COLETTI

Al comma 3, dopo «alla protezione civile», aggiungere: «alla tutela ambientale e vigilanza antibraconaggio».

11.39

MODICA, ACCIARINI, GASBARRI

Al comma 3, dopo le parole: «settore della giustizia» aggiungere le parole: «del personale delle Università, degli Enti pubblici di ricerca, dell' Enea e dell' Asi».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordina-mento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115) apportare le seguenti variazioni:

2004: – 300.000.000;

2005: – 300.000.000;

2006: – 300.000.000;

11.40

GRILLOTTI, DEMASI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «al settore della giusti-zia» aggiungere le seguenti: «e alla tutela dei Beni culturali».

11.41

GABURRO

Al comma 3, dopo le parole: «al settore della Giustizia» aggiungere le seguenti parole: «e alla tutela dei Beni culturali».

11.42

D'ANDREA, SCALERA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, FRANCO Vittoria

Al comma 3, dopo le parole: «al settore della Giustizia» aggiungere le seguenti: «e alla tutela dei beni culturali».

11.43

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE, CADDEO

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «al settore della giusti-zia» aggiungere le seguenti: «e alla tutela dei beni culturali».

11.44

LAURO

Al terzo comma, dopo le parole: «al settore della Giustizia» aggiungere le seguenti: «e alla tutela dei beni culturali».

11.45

DEL PENNINO

Al comma 3 sopprimere le parole: «dei vincitori di concorso per ricercatore universitario» ed aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 non si applicano ai vincitori di concorso per ricercatore universitario, a condizione che l'onere relativo alla loro assunzione gravi esclusivamente sui bilanci delle università».

11.178

BEVILACQUA

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «, dei vincitori di concorso» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «e dei vincitori di concorso per ricercatore universitario e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario svolti entro il 31 dicembre 2003».

11.46

VITALI, BIANCONI, CADDEO

Al comma 3, sostituire le parole da: «dei vincitori di concorso» sino a: «professore universitario», con le parole: «dei vincitori di concorsi di personale tecnico-amministrativo presso le sedi universitarie di recente costituzione o presso le sedi decentrate degli Atenei di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1998».

11.47

ZAVOLI

Al comma 3, sostituire le parole da: «dei vincitori di concorso» sino a: «professore universitario», con le parole: «dei vincitori di concorsi di personale tecnico-amministrativo presso le sedi universitarie di recente costituzione o presso le sedi decentrate degli Atenei di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1998».

11.48

TESSITORE, FRANCO Vittoria

Al comma 3, dopo le parole «dei vincitori di concorso per ricercatore universitario» aggiungere le parole «o già dichiarati tali alla data del 31 dicembre 2003».

Conseguentemente all'articolo 54, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 15.000;

2005: - 15.000;

2006: - 15.000;

11.49

GABURRO

Al comma 3, dopo le parole: «a professore universitario» aggiungere le seguenti: «e dei vincitori di concorso per l'assunzione di personale dei tre livelli professionali di ricercatore e tecnologo degli enti pubblici di ricerca».

11.50

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, D'ANDREA, MARINO, SOLIANI, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIAIARULO, TOGNI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 3, in fondo al terzo periodo, dopo le parole: «procedure di valutazione comparativa a professore universitario» aggiungere le seguenti: «da prendersi in considerazione nell'ordine cronologico delle

date d'approvazione degli atti dei concorsi e di chiamata degli idonei da parte delle facoltà».

11.51

CICCANTI

Alla fine del comma 3, dopo le parole: «Polizia di stato» aggiungere le seguenti: «e dell'Amministrazione penitenziaria in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria».

11.52

CICCANTI

Al termine del comma 3, dopo le parole: «Polizia di stato» aggiungere le seguenti: «e del Corpo forestale dello stato».

11.53

BEVILACQUA

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: «a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea»; sono sostituite dalle seguenti: «in possesso di diploma di laurea inerente l'attività scientifica prodotta».

11.54 (testo 2)

BEDIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il fondo unico di amministrazione del personale civile della difesa è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004 – 2006, finalizzati alla realizzazione di un programma straordinario di formazione e di riqualificazione del personale civile connesso con le esigenze della ristrutturazione delle Forze armate.

3-ter. Per avviare una adeguata ristrutturazione delle infrastrutture e il necessario ammodernamento delle linee di manutenzione degli arsenali principali della Marina militare e dei poli di mantenimento pesante dell'e-

esercito, per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006 sono stanziati 50 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ivi richiamata, apportare le seguenti modificazioni:

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2005: - 50.000.

e alla Tabella A, medesima rubrica,

2004: - 6.000;
2005: - 6.000;
2005: - 6.000.

11.54

BEDIN

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il fondo unico di amministrazione del personale civile della difesa è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, finalizzati alla realizzazione di un programma straordinario di formazione e di riqualificazione del personale civile connesso con le esigenze della ristrutturazione delle Forze armate.

3-ter. Per avviare una adeguata ristrutturazione delle infrastrutture e il necessario ammodernamento delle linee di manutenzione degli arsenali principali della Marina militare e dei poli di mantenimento pesante dell'esercito, per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006 sono stanziati 50 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ivi richiamata, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2006: - 50.000;

e alla Tabella A:

2004: - 6.000;
2005: - 6.000;
2006: - 6.000.

11.55

CICCANTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Salve le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, le Università possono procedere ad assunzioni dei vincitori di procedure di valutazione comparativa per ricercatori e professori conclusesi entro il 31 dicembre 2003, nel limite del 50 per cento delle complessive cessazioni dal servizio verificatesi per qualsiasi causa nel corso degli anni 2002-2003, e nel rispetto delle priorità derivanti dalla data di conclusione della procedura».

11.56

MONTAGNINO, TREU, DATO, BAIO DOSSI

Al comma 4, dopo le parole: «non si applicano» inserire le seguenti: «ai soggetti ammessi alla disciplina del collocamento obbligatorio ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 100.000;
2005: - 80.000;
2006: - 80.000.

11.57

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, D'ANDREA, MARINO, SOLIANI, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, SODANO, MALABARBA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «alle relative federazioni» aggiungere le seguenti: «, ai professori universitari assunti per chiamata diretta da istituzioni straniere ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai dirigenti di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche assunti per chiamata diretta da istituzioni straniere ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 ovvero dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 1.000;

2005: – 1.000;

2006: – 1.000.

11.58

SOLIANI, D'ANDREA, MONTAGNINO, MONTICONE

Al comma 4, alla fine del primo periodo aggiungere: «alle Università statali, agli Enti pubblici di ricerca, all'ENEA, All'ASI».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

11.59

D'ANDREA, SOLIANI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «comparto scuola» inserire le seguenti: «e alle Università ed agli Enti Pubblici di Ricerca, all'ENEA e all'ASI».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

11.60

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE, CADDEO

Al comma 4, dopo le parole: «nonché al comparto scuola» aggiungere le seguenti: «alle università e agli enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente, alla Tabella C, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate

– capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle Entrate – cap. 7775) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 81.050;

2005: – 108.055;

2006: – 108.055.

11.61

MARITATI, MODICA, CADDEO

Al comma 4, dopo le parole: «comparto scuola» aggiungere le seguenti: «Università, Ricerca, AFAM e dei ministeri nei casi in cui la copertura della dotazione con personale ITI sia inferiore al 90%».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti del precedente comma, valutato in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26 ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

11.62

MONTAGNINO

Al comma 4, dopo le parole: «comparto scuola» inserire le seguenti: «università, ricerca, all'AFAM e ai ministri nei casi in cui la copertura della dotazione organica con personale ITI sia inferiore al 90 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

11.63

MODICA, ACCIARINI, GASBARRI

Al comma 4, dopo le parole: «al comparto scuola» inserire le parole: «e ai ricercatori delle Università, degli Enti pubblici di ricerca, dell'ENEA e dell'ASI».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 300.000.000;

2005: – 300.000.000;

2006: – 300.000.000.

11.64

GABURRO

Al comma 4 dopo le parole: «comparto scuola» aggiungere le seguenti: «alle Università per quanto attiene l'assunzione dei vincitori di concorso per ricercatore e agli enti di ricerca di cui all'articolo 4, comma 2 della presente legge, per quanto attiene l'assunzione di personale dei tre livelli professionali di ricercatore e tecnologo degli enti pubblici di ricerca».

11.65

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, D'ANDREA, MARINO, SOLIANI, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, SODANO, MALABARBA

Al comma 4, aggiungere alla fine al primo periodo le parole: ed ai ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, purchè a carico dei rispettivi bilanci e nel rispetto dei limiti imposti dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e conseguentemente, al comma 3 terzo periodo, sopprimere le parole "dei vincitori di concorso per ricercatore universitario"».

11.66

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo ed ATA comunque non inferiore all'80 per cento della disponibilità di posti in organico di diritto». Al comma 13 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole: «In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo» sono soppresse.

Conseguentemente le compensazioni finanziarie tra i soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0.073 per cento delle somme trasferite, a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

11.67

ACCIARINI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, SOLIANI, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MARINO, SODANO, MALABARBA

Al comma 4, dopo le parole: «nonché al comparto scuola» inserire le seguenti: «Nei confronti del personale della scuola docente e Ata, per l'anno 2004 si procede all'assunzione a tempo indeterminato degli aspiranti, aventi diritto, nel rispetto delle norme vigenti e sulla base del 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, nelle scuole di ogni ordine e grado, alla data del 31.12.2003».

11.68

SALERNO, DEMASI

Al comma 4, dopo le parole: «enti del servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «e le Camere di Commercio e l'Unioncamere».

11.69

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 4, dopo le parole: «enti del servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e le Camere di commercio e l'Unioncamere».

11.70

BETTAMIO

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «enti del servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «e le Camere di commercio e l'Unioncamere».

11.71

CASTAGNETTI

Al comma 4, dopo le parole: «enti del servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e le Camere di commercio e l'Unioncamere».

11.72

VANZO

Al comma 4, dopo le parole: «nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «e per gli enti previdenziali anche attività sanitaria volta ad assicurare la piena integrazione con i livelli di tutela dello stesso Servizio sanitario nazionale».

11.73

ASCIUTTI, FAVARO, COMPAGNA

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Per l'anno scolastico 2003-2004 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere con contratto a tempo indeterminato 21.500 unità di personale, docente, educativo e ATA, su posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le nomine avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2003 ed economica dall'effettiva assunzione in servizio.

4-ter. Per l'anno scolastico 2004-2005 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere con contratto a tempo indeterminato ulteriori 30.000 unità di personale, docente educativo e ATA, su posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2004.

4-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo indeterminato unità di personale, docente, educativo e ATA, per la copertura dei posti che si renderanno disponibili per effetto delle cessazioni dal servizio intervenute a qualsiasi titolo. I provvedimenti di nomina decorreranno per gli effetti giuridici ed economici dal 1° settembre di ciascun anno scolastico.

4-quinquies. Entro il 31 marzo 2004 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare il bando di concorso ordinario per la copertura di 1.500 posti di dirigente scolastico.

4-sixies. A partire dall'anno 2005, con cadenza biennale, entro il 31 marzo, saranno emanati i bandi concorso ordinario per la copertura dei posti annualmente vacanti e disponibili».

È corrispondentemente ridotta la Tabella A allegata, al netto delle regolazioni dei ritorni e per un importo proporzionale su tutte le rubriche.

11.74

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, FRANCO Vittoria, PAGLIARULO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-bis. Per l'anno scolastico 2003/2004 il MIUR è autorizzato ad assumere con contratto a tempo indeterminato fino a 21.500 unità di personale, docente, educativo ed ATA, a titolo di copertura delle posizioni vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le nomine avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2003 ed economica dall'effettiva assunzione in servizio.

4-ter. Per l'anno scolastico 2004-2005 il MIUR è autorizzato ad assumere con contratto a tempo indeterminato fino ad ulteriori 30.000 unità di personale docente, educativo ed ATA, al medesimo titolo di cui al comma 4-bis con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2004.

4-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 il MIUR è autorizzato ad annualmente con contratto di lavoro a tempo indeterminato unità di personale docente, educativo ed ATA, per la copertura dei posti che si renderanno disponibili per effetto delle cessazioni dal servizio intervenute a qualsiasi titolo. I provvedimenti di nomina decorreranno per

gli effetti giuridici ed economici dal 1° settembre di ciascun anno scolastico.

4-*quinqüies*. il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*quater* è incrementato entro il limite di 1.500 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

11.75

SOLIANI, D'ANDREA, MONTAGNINO, MONTICONE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi

4-*bis*. Entro il 31 marzo 2004 il MIUR è autorizzato ad emanare il bando di concorso ordinario per la copertura di 1.500 posti di dirigente scolastico. A partire dall'anno 2005, con cadenza biennale, entro il 31 marzo, saranno emanati i bandi di concorso ordinario, per la copertura delle posizioni annualmente vacanti.

4-*sexies*. Il fabbisogno finanziario annuale di cui al comma 4-*bis* è incrementato entro il limite di 1.500 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

11.76

Nocco

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per conseguire più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonché per avviare la progressiva sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari volontari di leva, ferma restando la necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente medesimo, è autorizzata l'assunzione straordinaria di 500 vigili del fuoco. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, le assunzioni sono riservati ai vigili vo-

lontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005 e con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i relativi criteri, modalità e requisiti. Per posti eventualmente non coperti si provvede nella misura del 50 per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4^a serie speciale, n. 24, del 27 marzo 1998; per il rimanente 50 per cento mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4^a serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2005. Le assunzioni del personale sono effettuate in deroga ai commi precedenti e sono aggiuntive rispetto alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 5.000;
2005: - 12.000;
2006: - 16.000.

11.77 (testo 2)

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In attuazione della legge 368/99 per la materia attinente l'attivazione dei contratti di formazione dei medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2004, 2005, 2006 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Servizio Sanitario Nazionale di parte corrente».

Conseguentemente la tab. A del Ministero dell'economia è così modificata:

2004: - 100.000;
2005: - 100.000;
2006: - 100.000.

11.77

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In attuazione della legge 368/99 per la materia attinente l'attivazione dei contratti di formazione dei medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Sn di parte corrente».

Conseguentemente la tab. A del Ministero dell'economia è così modificata:

2004: - 100.000;
2005: - 100.000;
2006: - 100.000.

11.78

SALINI

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unità da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. Il personale di cui al presente comma è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle predette procedure concorsuali. È garantito in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, alle unità previsionali di base 3.1.5.15 (cap. 2184) e 3.1.5.2 (cap. 2115) del centro di responsabilità n. 3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nonché, nel limite massimo annuo di spesa di 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, a carico del fondo di cui al comma 2».

11.79

IOANNUCCI

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo, garantendo un adeguato accesso dall'esterno. Il predetto personale è comunque mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, alle unità previsionali di base 3.1.5.15 (2184) e 3.1.5.2 (cap 2115) del centro di responsabilità n. 3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nonché, nel limite massimo annuo di spesa di 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, a carico del fondo di cui al comma 2».

11.80

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a reclutare personale, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al predetto Dipartimento, attingendo prioritariamente dal personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile con contratto a tempo determinato, assunto con leggi ed ordinanze di protezione civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti i criteri di selezione, le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e le modalità di applicazione del presente articolo. Il predetto è comunque mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure selettive».

Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante riduzione di uguale importo a valere sulla voce Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A, di cui al comma 1 dell'articolo 54 della presente legge.

11.81

COLETTI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 11, comma 2, il personale precario dei parchi nazionali sarà stabilizzato attraverso selezioni riservate di idoneità.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis si provvede, nei limiti di 50 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.82

CUTRUFO

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente

«5-bis. Il personale in servizio al Dipartimento della protezione civile, appartenente al ruolo istituito con legge 28 ottobre 1986 n. 730 che non sia riconosciuto vincitore o comunque legittimato a partecipare alle riqualificazioni previste dai decreti del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2001 e del 27 agosto 2003, ovvero, che non vanti avanzamenti di carriera acquisiti in sede conciliatoria con l'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è inquadrato a domanda nella qualifica superiore, previo superamento di esame colloquio e in possesso, all'atto della domanda, dei requisiti necessari per l'accesso a tale qualifica dall'esterno».

Conseguentemente, alla Tabella A allegata al presente disegno di legge, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze sono così ridotti:

2004: – 120.000;
2005: – 120.000;
2006: – 120.000.

11.83

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le amministrazioni regionali, le province e i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità, possono assumere, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità ed alle deroghe di cui al comma 1 del presente articolo, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003».

11.84

VITALI, GASBARRI

Il comma 6 è sostituito con il seguente:

«6. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004 devono essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. I singoli enti, in caso di assunzioni di personale, devono autocertificare il rispetto delle disposizioni per il patto di stabilità interno per l'anno 2003. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze erariali compensative della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 100.000;
2005: - 100.000;
2006: - 100.000.

11.85

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le Regioni, le province, i comuni, le ASL, per l'anno 2004, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato fino alla copertura delle piante organiche e al soddisfacimento di eventuali nuove esigenze intervenute, comprovate ed approvate entro il 1° marzo 2003. Per detto personale l'orario di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi è fissato in 35 ore settimanali. La direttiva sull'orario di lavoro di cui al periodo precedente, a partire dal 1° gennaio 2004, è estesa a tutto il personale del comparto della pubblica amministrazione».

Conseguentemente, le compensazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,068 per cento delle somme trasferite a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

11.86

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 6, sopprimere le parole dal 1° capoverso sino a: «... rispetto alle entrate sia superiore alla media regionale per fasce demografiche».

11.87

PONZO

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «con decreti del Presidente del Consiglio» fino a: «in sede di Conferenza unificata» con le seguenti: «con il DPCM del 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2003, n. 239».

11.88

VANZO

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale» aggiungere le

seguenti: «e per gli enti previdenziali che svolgono anche attività sanitaria volta ad assicurare la piena integrazione con i livelli di tutela a carico dello stesso Servizio sanitario nazionale».

11.89

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «fatta eccezione per il personale» *aggiungere le seguenti*: «adetto ai servizi ambientali e per il personale dei servizi tecnici comunali adibiti al contrasto dell'abusivismo edilizio, nonché per il personale».

11.90

TOMASSINI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale» *aggiungere le seguenti*: «nonché per i vincitori di concorsi per le professionalità mediche espletati alla data del 30 settembre 2003».

11.91

SEMERARO, SALZANO, DEMASI, COZZOLINO, SALERNO

Al comma 6 sopprimere il terzo periodo.

11.92

CURTO, PONTONE, DEMASI, MUGNAI, RUVOLO, SEMERARO, FLORIANI, SALERNO, COZZOLINO, SALZANO

Al comma 6 sopprimere il terzo periodo.

11.93

VANZO

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «Per gli enti del Servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «e per gli enti previdenziali che svolgono anche attività sanitaria volta ad assicurare la piena integrazione con i livelli di tutela a carico dello stesso Servizio sanitario nazionale».

11.94

MODICA, ACCIARINI, GASBARRI

Al comma 6, dopo le parole: «servizio sanitario nazionale» aggiungere le parole: «nonché per le aziende ospedaliere universitarie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) apportare le seguenti variazioni:

2004: - 200.000.000;
2005: - 200.000.000;
2006: - 200.000.000.

11.95

SEMERARO, SALZANO, DEMASI, COZZOLINO, SALERNO

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «esclusivamente» con le altre: «in via prioritaria».

11.96

CURTO, PONTONE, SEMERARO, SALZANO, DEMASI, COZZOLINO, SALERNO

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «esclusivamente» con le seguenti: «in via prioritaria».

11.190

NANIA

Al comma 6, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente:

«In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere disposte assunzioni del personale medico dei dipartimenti ospedalieri di emergenza (Pronto Soccorsi)».

11.97

Nocco

Al comma 6, sopprimere, le parole: «Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1» *con le seguenti:* «Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni dle decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 2003, n. 239, e sono fatte salve, altresì, le assunzioni ivi previste per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.98

MONTAGNINO

Al comma 6, dopo, le parole: «trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1» *inserire il seguente:* «In caso di mancata adozione dei predetti decreti nei termini dei prescritti 60 giorni, le assunzioni potranno essere effettuate secondo i limiti e le modalità di cui al presente comma».

11.99

EUFEMI

Al comma 6, sopprimere, l'ultimo periodo.

11.100 (testo 2)

SALERNO, DEMASI

Al comma 6, apportare, le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e sentita l'Unione camere».

11.100

SALERNO, DEMASI

Al comma 6, apportare, le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e sentita l'Unione camere»;

b) sopprimere le parole: «nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma»;

c) aggiungere alla fine le seguenti: «Non sono ricompensate in tali limiti le assunzioni effettuate in applicazione del decreto ministeriale del 27 maggio 2003».

11.101 (testo 2)

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 6, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «e sentita l'Unione camere».

11.101

EUFEMI, IERVOLINO

a) *Al comma 6, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «e sentita l'Unione camere».*

b) *Al comma 6, dopo le parole: «nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma» sono soppresse.*

c) *Al comma 6, alla fine sono aggiunte le seguenti: «Non sono ricomprese in tali limiti le assunzioni effettuate in applicazione del decreto ministeriale del 27 maggio 2003».*

11.102

FASOLINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 6, le Amministrazioni regionali, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono precedere alla assunzioni a tempo interminato nell'anno 2004 allorchè ricorrano le seguenti condizioni:

a) rispetto delle deroghe del patto di stabilità interno per gli anni 2001-2002 e 2003;

b) rideterminazione organica nei limiti dei posti di organico complessivo vigenti alla data del 29 settembre 2002;

c) la previsione delle relative assunzioni sia prevista nei piani di assunzione approvati nell'ultimo triennio;

d) invarianza della spesa rispetto a quella sostenuta negli anni 2002 e 2003, con esclusione degli aumenti contrattuali del biennio 2002-2003, non superiore comunque a quella corrispondente al numero dei posti di organico complessivi vigenti al 29 settembre 2002;

e) il numero complessivo dei dipendenti-popolazione previsto dall'articolo 119 comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000 maggiorato del 30 per cento».

11.103

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1 e in deroga al comma 6, le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si awolgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito il legge n. 365 del 2000 e delle ordinanze del Ministero dell'interno 3090 del 18 ottobre 2000 e 3110 del 1° marzo 2001 e s.m.i.. tramite procedure selettive, possono, utilizzando propri fondi economici, procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale».

11.104

Nocco

Al comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 6, possono procedere ad assunzioni relative a figure professionali non fungibili, la cui consistenza organica non sia superiore all'unità. Tali assunzioni sono finalizzate ad assicurare l'esercizio delle funzioni essenziali. Qualora, nel triennio 2001-2003, a seguito del blocco delle assunzioni tali enti abbiano avuto una riduzione del personale in servizio superiore al 30 per cento della dotazione organica complessiva, così come rideterminata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 2003, n. 239, possono procedere ad assunzioni nel limite del 5 per cento, con arrotondamento all'unità, delle cessazioni verificatosi nel triennio».

11.105

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano ai comuni. I comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità, possono assumere, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità ed alle deroghe di cui al comma 1 del presente articolo, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003».

11.106

BAIO DOSSI, D'ANDREA, CAVALLARO, TOIA, DATO BEDIN, MANZIONE

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Sono, comunque, consentite assunzioni a tempo indeterminato alle amministrazioni locali impegnate nei processi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Agli Enti che utilizzano i lavoratori socialmente utili e che procedono all'assunzione degli stessi in pianta organica, sono estesi gli incentivi e gli sgravi fiscali previsti dalla legge n. 407 del 1990 nonché il credito di imposta previsto dalla legge n. 388 del 2000.

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere

dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.107

VITALI, FASSONE, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, al fine di consentire di fronteggiare le medesime molteplici situazioni di emergenza in atto sull'intero territorio nazionale che abbiano fatto oggetto di provvedimenti legislativi o per le quali sia stato dichiarato, e sia tuttora vigente, lo stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le regioni, le province autonome e l'Agenzia interregionale per il Fiume Po (AIPO) che, alla data di entrata in vigore della presente legge, per esigenze connesse con le attività di protezione civile e di messa in sicurezza del territorio, si avvalgono di personale tecnico e amministrativo reperito, tramite procedure selettive, con oneri a carico di stanziamenti straordinari contenuti in ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per le quali sia ancora vigente lo stato di emergenza, o dei propri bilanci, possono procedere alla trasformazione dei predetti rapporti di lavoro in rapporti a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno del personale, ovvero adeguando, se necessario, le proprie dotazioni organiche, senza oneri per lo Stato e a carico delle disponibilità dei rispettivi bilanci».

11.108

PICCIONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, al fine di consentire di fronteggiare le medesime molteplici situazioni di emergenza in atto sull'intero territorio nazionale che abbiano fatto oggetto di provvedimenti legislativi o per le quali sia stato dichiarato, e sia tuttora vigente, lo stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992,

n. 225, le regioni, le province autonome e l'Agenzia interregionale per il Fiume Po (AIPO) che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per esigenze connesse con le attività di protezione civile e di messa in sicurezza del territorio, si avvalgono di personale tecnico e amministrativo reperito, tramite procedure selettive, con oneri a carico di stanziamenti straordinari contenuti in ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per le quali sia ancora vigente lo stato di emergenza, o dei propri bilanci, possono procedere alla trasformazione dei predetti rapporti di lavoro in rapporti a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno del personale, senza oneri per lo Stato e a carico delle disponibilità dei rispettivi bilanci».

11.109

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È consentito all'Agenzia interregionale per il fiume Po indire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di comparto tecnico ed amministrativo per una percentuale non superiore al 10 per cento del contingente trasferito dallo Stato, per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, articolo 92, ove procedure di mobilità effettuate nel 2003 siano risultate inefficaci ai fini della copertura dei posti corrispondenti al predetto 10 per cento. All'interno di detta percentuale possono essere altresì ricompresi funzionari, tecnici, ingegneri e geologi, risultati idonei al concorso pubblico indetto dal Ministero dei lavori pubblici per il magistrato per il Po, le cui graduatorie sono indicate nei decreti ministeriali n. 3763 del 9 novembre 2001 e n. 2700 del 27 settembre 2001».

11.110 (testo 2)

CAMBURSANO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È consentito all'Agenzia interregionale per il fiume Po indire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di comparto tecnico ed amministrativo per una percentuale non superiore al 10 per cento del contingente trasferito dello Stato, per l'esercizio delle

funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 92, ove procedure di mobilità effettuate nel 2003 siano risultate inefficaci ai fini della copertura dei posti corrispondenti al predetto 10 per cento. All'interno di detta percentuale possono essere altresì ricompresi funzionari, tecnici, ingegneri e geologi, risultati idonei al concorso pubblico indetto dal Ministero dei lavori pubblici per il Magistrato Po, le cui graduatorie sono indicate dai decreti ministeriali n. 3763 del 9 novembre 2001 e n. 2700 del 27 settembre 2001».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 2, Tabella A, ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.

11.110

CAMBURSANO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È consentito all'Agenzia interregionale per il fiume Po indire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di comparto tecnico ed amministrativo per una percentuale non superiore al 10 per cento del contingente trasferito dallo Stato, per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 92, ove procedure di mobilità effettuate nel 2003 siano risultate inefficaci ai fini della copertura dei posti corrispondenti al predetto 10 per cento. All'interno di detta percentuale possono essere altresì ricompresi funzionari, tecnici, ingegneri e geologi, risultati idonei al concorso pubblico indetto dal Ministero dei lavori pubblici per il magistrato del Po, le cui graduatorie sono indicate nei decreti ministeriali n. 3763 del 9 novembre 2001 e n. 2700 del 27 settembre 2001».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 2, tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.

11.111

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È consentito all'Agenzia interregionale per il fiume Po indire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di comparto tecnico ed amministrativo per una percentuale non superiore al 10 per cento del contingente trasferito dallo Stato, per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, articolo 92, ove procedure di mobilità effettuate nel 2003 siano risultate inefficaci ai fini della copertura dei posti corrispondenti al predetto 10 per cento. All'interno di detta percentuale possono essere altresì ricompresi funzionari, tecnici, ingegneri e geologi, risultati idonei al concorso indetto dal Ministero dei lavori pubblici per il magistrato del Po, le cui graduatorie sono indicate nei decreti ministeriali n. 3763 del 9 novembre 2001 e n. 2700 del 27 settembre 2001».

Conseguentemente, al maggior onere si fa fronte con una diminuzione di pari importo a valere sulla voce «Ministero dell'economia e delle finanze» della tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 54.

11.112

COLETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina ad assessore, per tutto il periodo di durata della stessa. Il consiglio viene convocato entro quindici giorni dall'atto di accettazione della nomina per procedere alla sua temporanea sostituzione e affidare la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della medesima lista primo dei non eletti. Il consigliere supplente ha tutti i diritti e i doveri dei consiglieri secondo la normativa vigente. La supplenza ha termine con la cessazione della carica sia per di-

missioni volontarie sia per la revoca da parte del sindaco". Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai consiglieri provinciali o comunali già nominati assessori e in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

b) Al comma 2 dell'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, dopo le parole: "il numero massimo degli stessi" le seguenti: "nonché i criteri, i requisiti specifici ed i limiti per la nomina degli stessi".

c) Al comma 7 dell'articolo 69 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, dopo le parole: "o su istanza di qualsiasi elettore" le seguenti: ", anche per quanto concerne la dichiarazione di decadenza dalla carica di assessore comunale o provinciale".

d) Al comma 1 dell'articolo 70 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, dopo le parole: "consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale" le seguenti: ", assessore comunale o provinciale,"».

11.113

CUTRUFO

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata per l'anno 2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui al presente articolo, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni. Gli idonei possono inoltrare direttamente le domande di assunzione alle amministrazioni pubbliche appartenenti allo stesso comparto o alla stessa area di contrattazione. L'amministrazione che effettua l'assunzione utilizzando la graduatoria di un'altra è tenuta a dare comunicazione all'amministrazione interessata».

11.114

IERVOLINO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 21, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere le seguenti parole: "mentre la parte restante non deve essere inferiore a 300.000"».

N.B. – La modifica della norma citata è una misura di contenimento e di razionalizzazione della spesa al fine di evitare la proliferazione di provvedimenti legislativi anche ad iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, comma 1, della Costituzione.

11.115

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il Ministero per i beni culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato il personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 34, della legge 27 dicembre 2002 n. 289».

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente intendendosi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

11.116

ACCIARINI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, SOLIANI, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso, TOGNI, MARINO

Al comma 8, sopprimere le parole: «per i beni e le attività culturali» e aggiungere il seguente comma:

«8-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale già assunto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2004-2006 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive,

previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze».

Consequentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 21.351;
2005: - 21.351;
2006: - 21.351.

11.117

ACCIARINI, D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE

Al comma 8, sopprimere le parole: «per i beni e le attività culturali» e contestualmente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2004-2006 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministero della funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze».

Consequentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 21.351;
2005: - 21.351;
2006: - 21.351.

11.118

PONZO

Al comma 8, dopo le parole: «... Agenzia del territorio...» aggiungere le seguenti: «..., in attesa di intervenire con opportune misure legislative che mireranno alla stabilizzazione ed alla conseguente immissione in ruolo

del personale in servizio a tempo determinato, mediante procedure previste dalla legge e che si espletano nell'arco di un biennio, ...».

11.119 (testo 2)

BATTAFFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO

Al comma 8, terzo periodo, 11 primo periodo, 12 primo periodo, sostituire le parole: «contratti di lavoro a progetto» con le seguenti: «contratti di collaborazione coordinata e continuativa».

Conseguentemente, al comma 11 sopprimere il secondo periodo.

11.119

BATTAFFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: «contratti di lavoro a progetto» con le seguenti: «contratti di collaborazione coordinata e continuativa».

11.120 (testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, terzo periodo, 11, primo periodo, 12, primo periodo, sostituire le parole: «contratti di lavoro a progetto» con le seguenti: «contratti di collaborazione coordinata e continuativa».

11.120

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: «contratti di lavoro a progetto» con le seguenti: «contratti di collaborazione coordinata e continuativa».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al

pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

11.121

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «comma 2 dello stesso articolo» aggiungere le seguenti: «Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vengono assimilati gli eventuali rapporti di lavoro a progetto ove dovessero essere previsti dalle procedure di armonizzazione di cui all'articolo 86, comma 8, del decreto legislativo 2003, n. 276».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

11.122

DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO

Al comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «comma 2 dello stesso articolo» aggiungere il seguente periodo: «Sono assimilati ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa gli eventuali rapporti di lavoro a progetto, ove dovessero essere previsti dalle procedure di armonizzazione di cui all'articolo 86, comma 8, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

11.123

DEL TURCO, MARINI, CREMA, MANIERI, LABELLARTE, CASILLO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Gli interventi previsti per l'esercizio 2003 dall'articolo 41, comma 1, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernenti la proroga delle convenzioni stipulate con i comuni per lo svolgimento di attività straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili nella disponibilità dei comuni da almeno un triennio, sono prorogati per l'anno 2004. Ai relativi oneri, pari a 80 milioni di euro, si fa fronte mediante l'u-

tilizzo di quota parte delle disponibilità finanziarie del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 80.000.

11.124

CICCANTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'Agenzia interregionale per il fiume Po è autorizzata ad indire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di comparto tecnico ed amministrativo per una percentuale non superiore al 10 per cento del contingente trasferito dallo Stato, per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove procedure di mobilità effettuate nel 2003 siano risultate inefficaci ai fini della copertura dei posti corrispondenti al predetto 10 per cento. All'interno di detta percentuale possono essere altresì ricompresi funzionari tecnici, ingegneri e geologi, risultati idonei al concorso pubblico indetto dal Ministero dei lavori pubblici per il magistrato per il Po, le cui graduatorie sono pubblicate nei decreti ministeriali n. 3763 del 9 novembre 2001 e n. 2700 del 27 settembre 2001».

11.125

PICCONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'Agenzia interregionale per il fiume Po è autorizzata ad indire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di comparto tecnico ed amministrativo per una percentuale non superiore al 10 per cento del contingente trasferito dallo Stato, per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove procedure di mobilità effettuate nel 2003 siano risultate inefficaci ai fini della copertura dei posti corrispondenti al predetto 10 per cento. All'interno di detta percentuale possono essere altresì ricompresi funzionari tecnici ingegneri e geologi, risultati idonei al concorso pubblico indetto dal Ministero dei lavori pubblici per il magistrato per il Po, le cui

graduatorie sono pubblicate nei decreti ministeriali n. 3763 del 9 novembre 2001 e n. 2700 del 27 settembre 2001».

11.126

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Dal 1° gennaio 2004 sono autorizzate le procedure di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2004 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 526 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione, a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente».

11.128

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 9, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che nei propri fabbisogni finanziari abbiano previsto le risorse necessarie alla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato».

11.129

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione lavoro nelle autonomie locali, terminati negli anni 2002 e 2003 e temporaneamente sospesi o prorogati al 1° gennaio 2004, potranno avvenire in tale data in deroga alle limitazioni ed alle modalità previste nel presente articolo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato».

11.130

MODICA, ACCIARINI, GASBARRI

Al comma 11, sopprimere le parole: «o con convenzioni ovvero con contratti di lavoro a progetto».

11.131

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO

Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero con contratti di lavoro a progetto».

11.132

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 11, al primo periodo, dopo la parola: «289», aggiungere le altre: «aumentati del 15 per cento».

A decorrere dal 1° gennaio 2004, l'accisa sul tabacco è aumentata a decorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

11.133

GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 11, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «del 1° gennaio 2004.» aggiungere il seguente periodo: «Sono assimilati ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa gli eventuali rapporti di

lavoro a progetto ove dovessero essere previsti dalle procedure di armonizzazione di cui all'articolo 86 comma 8 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

11.134

MORO, VANZO

Al comma 11, dopo il secondo periodo, «La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2003», è aggiunto il seguente periodo: «Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può avvalersi di assunzioni a tempo determinato di personale civile per un limite di spesa pari a 6 milioni di euro annui».

Conseguentemente alla voce Ministero della giustizia della Tabella A sono apportate le seguenti variazioni:

2004: - 3.300.000;
2005: - 3.300.000;
2006: - 3.300.000.

11.135

MODICA, ACCIARINI, GASBARRI

Al comma 11, dopo le parole: «autonomie locali» inserire le parole: «le Università, gli Enti pubblici di ricerca, l'ENEA e l'ASI».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2004: - 300 milioni;
2005: - 300 milioni;
2006: - 300 milioni.

11.136

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 11, sopprimere le parole da: «fatta eccezione per le province» fino a: «n. 289».

Conseguentemente è soppresso l'articolo 43 dell'A.S. 2512, a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

11.137

GRILLOTTI, DEMASI

Al comma 11, dopo le parole: «articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,» aggiungere le seguenti parole: «fatte salve le assunzioni a tempo determinato ed in particolare le sostituzioni di personale assente nei limiti stabiliti dallo stesso comune».

11.138

MODICA, ACCIARINI, GASBARRI

Al comma 11, dopo le parole: «personale infermieristico del servizio sanitario nazionale», inserire le parole: «e delle aziende ospedaliere universitarie di cui a l'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115) apportare le seguenti variazioni.

2004: - 200.000.000;

2005: - 200.000.000;

2006: - 200.000.000.

11.139

D'ANDREA, SOLIANI, MONTAGNINO, MONTICONE

Al comma 11, dopo il quarto periodo inserire il seguente: «La presente disposizione non si applica alle Università statali, agli Enti pubblici di ricerca, All'ENEA, all'ASI.»

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

11.140

CASTAGNETTI

Al comma 11 dell'articolo 11 alla fine del quarto periodo, sono aggiunte le parole: «e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che si trovino nelle condizioni di equilibrio economico-finanziario individuate con il decreto di cui al comma 6».

11.141

SALERNO

Al comma 11, alla fine del quarto periodo, aggiungere le parole: «e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che si trovino nelle condizioni di equilibrio economico-finanziario individuate con il decreto di cui al comma 6».

11.142

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 11 alla fine del quarto periodo, sono aggiunte le parole: «e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che si trovino nelle condizioni di equilibrio economico-finanziario individuate con il decreto di cui ai comma 6».

11.143

CICCANTI

Al comma 11, è sostituito dal seguente: «Per il comparto scuola e il comparto Enti pubblici di ricerca trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore».

11.144

GRILLOTTI, DEMASI

Al comma 11 aggiungere in fine le seguenti parole: «e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo presso la competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri».

11.145

MODICA, ACCIARINI, GASBARRI

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle Università statali e agli Enti pubblici di ricerca, all'ENEA e all'ASI.».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115) apportare le seguenti variazioni:

2004: - 300 milioni;
2005: - 300 milioni;
2006: - 300 milioni.

11.146

IL GOVERNO

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Il Ministero della Giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze operative del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvede all'acquisizione di personale civile con professionalità nei settori socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente alle procedure di mobilità. In caso di esito negativo delle predette procedure

l'Amministrazione può avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005».

Conseguentemente, nella tabella A, voce Ministero della Giustizia apportare le seguenti variazioni:

2004: - 3.300;
2005: - 3.300.

11.147

IL RELATORE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. «La definitiva pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è confermata nel limite di 320 unità previsto per la pianta organica provvisoria. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con contratto a tempo determinato e quella del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unità, nonché la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite con regolamento adottato dall'Autorità con le modalità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 ad invarianza di spesa con riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità. I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al precedente periodo possono essere coperti anche mediante le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso l'Autorità. La disciplina del personale con contratto a tempo determinato è stabilita dall'Autorità con propria delibera, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.»

11.148

BASILE

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 1, dell'articolo 19 del D.P.R. 11-7-1980, n. 382, come modificato dal comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 239 e il

comma 1 dell'articolo 110 del D.P.R. 382/1980 sono sostituiti dal seguente:

"I professori ordinari, in servizio all'entrata in vigore della presente legge, sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo.

È, altresì, facoltà dei professori ordinari continuare ad avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Sono fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nei suddetti articoli.

Il comma 30 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è abrogato"».

11.149

GRILLOTTI, DEMASI

Al comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Le limitazioni di cui al comma 11 non valgono altresì per le assunzioni di personale delle polizie municipali e dei servizi della prima infanzia e di assistenza agli anziani, nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni».

11.150

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Le limitazioni di cui al comma 11 non valgono altresì per le assunzioni di personale delle polizie municipali e dei servizi della prima infanzia e di assistenza agli anziani, nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni».

11.151

MAFFIOLI

Al comma 12, al 5° rigo, dopo la parola: «scientifico» inserire le parole: «gli Istituti zooprofilattici sperimentali».

Al termine del comma aggiungere il seguente periodo: «I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per l'attuazione delle finalità indicate nella legge n. 3 del 19 gennaio 2001 possono essere prorogati fino al termine dell'emergenza e del relativo finanziamento.».

11.152

BORDON, GIARETTA, BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell'Istituto superiore di sanità per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

11.153

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN, FRAU

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. I dipendenti con contratto a tempo determinato dell'ente di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, assunti tramite selezione pubblica e in conformità col decreto legislativo 368 del 2001, che alla data del 31/12/03 abbiano maturato almeno 24 mesi di anzianità di servizio nell'ultimo triennio vengono inseriti in ruolo, secondo le modalità selettive che stabilirà il dipartimento della funzione pubblica e compatibilmente con la disponibilità finanziaria per l'anno in corso, nelle qualifiche e nel profilo per il quale hanno prestato o prestano servizio».

11.154

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN, FRAU

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-ter. I rapporti in essere del personale a tempo determinato dal 1° settembre 2003 al 31 dicembre 2003 dell'ente di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 sono confermati almeno fino al 31 dicembre 2004».

11.155

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'accisa sul tabacco è aumentata a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

11.156

MONTAGNINO

Al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole da: «con organico superiore a 200» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A, ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

11.157

MONTAGNINO

Al comma 13, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Non si opera tale riduzione ai comparti scuola, università e ricerca ed AFAM».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, Tabella A, ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

11.158

MODICA, ACCIARINI, GASBARRI

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle Università statali, agli Enti pubblici di ricerca, all'ENEA e all'ASI».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115) apportare le seguenti variazioni:

2004: – 300 milioni;
2005: – 300 milioni;
2006: – 300 milioni.

11.159

BEDIN

Dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. Al fine di compensarne gli obblighi di mobilità cui è assoggettato, al personale militare delle Forze armate e di polizia ad ordinamento civile e militare, che per ragioni di servizio perda il diritto alle agevolazioni ICI previste per l'abitazione principale, è attribuito un credito di imposta pari alla differenza tra l'importo dell'ICI dovuta e l'importo dell'ICI calcolata con le agevolazioni previste per l'abitazione principale cui avrebbe avuto diritto.

13-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 13-bis si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.179

IZZO

Al comma 14, dell'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, se il numero delle domande di partecipazione

ai concorsi per gli arruolamenti di cui al presente comma è inferiore al parametro di riferimento stabilito con decreto del Ministro della difesa in funzione del numero dei potenziali concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate eventualmente non coperti si provvede mediante i reclutamenti ordinari».

11.160

VITALI, BRUTTI MASSIMO, CALVI, MARITATI, CADDEO

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È altresì autorizzato l'arruolamento di contingenti annui di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria negli anni 2004 e 2005, che transiteranno nei ruoli effettivi del Corpo al termine della durata della ferma di leva, nei limiti di 2.000 unità per ciascuno degli anni considerati. È, altresì, autorizzato, nei limiti di spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2004, 120 milioni di euro per l'anno 2005 e 200 milioni di euro per l'anno 2006, il transito nei ruoli effettivi del personale del Corpo di polizia penitenziaria degli agenti ausiliari che hanno prestato servizio nel Corpo medesimo negli anni 2003 e 2004».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115) apportare le seguenti variazioni:

2004: – 130.000;
2005: – 200.000;
2006: – 200.000.

11.161 (testo 2)

DALLA CHIESA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:

«14-bis. È autorizzato l'arruolamento di contingenti annui ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria negli anni 2004 e 2005, che transiteranno nei ruoli effettivi del Corpo al termine della durata della ferma di leva, nei limiti di 2.000 unità per ciascuno degli anni considerati. È, altresì, autorizzato l'arruolamento per concorso pubblico autorizzato di 400 agenti ausiliari che hanno prestato servizio nel Corpo medesimo negli anni 2003 e 2004».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:

2004: - 100.000;
2005: - 100.000;
2005: - 100.000.

11.161

DALLA CHIESA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. È autorizzato l'arruolamento di contingenti annui di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria negli anni 2004 e 2005, che transiteranno nei ruoli effettivi del Corpo al termine della durata della ferma di leva, nei limiti di 2.000 unità per ciascuno degli anni considerati. È, altresì, autorizzato l'arruolamento per concorso pubblico autorizzato di 400 agenti ausiliari che hanno prestato servizio nel Corpo medesimo negli anni 2003 e 2004».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 2, Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2004: - 130.000;
2005: - 200.000;
2006: - 200.000.

11.162

CICCANTI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonché per avviare la progressiva sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari volontari di leva, ferma restando la necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente medesimo, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 1.000 unità complessive. Tale incremento comprende 3 unità di livello dirigenziale generale per il completamento dell'articolazione territoriale delle Direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Con decreti del Ministro dell'in-

terno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento ai sensi della presente disposizione e alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali, per profili professionali, posizioni economiche e sedi di servizio. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per i posti portati in incremento nel profilo di vigile del fuoco, pari a 800, si provvede nella misura del 50 per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente 50 per cento mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* quarta serie speciale, n.92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2005. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui al comma 4 ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione. Gli oneri derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche previsti con il presente articolo sono determinati nella misura massima complessiva di 10.800.000 euro per l'anno 2004, di 25.000.000 euro per l'anno 2005 e di 32.200.000 euro dall'anno 2006; si fa fronte utilizzando il fondo di previsione di spesa di cui alla tabella »A« del Ministero dell'interno».

11.163

EUFEMI, IERVOLINO, CICCANTI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per sopperire e alle esigenze di organico degli uffici provinciali della Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri, può avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative contrattuali in materia di mobilità e, comunque nel limite complessivo di 300 unità, di personale dipendente da enti pubblici interessati da procedure di liquidazione di soppressione o ad altro titolo. Alla definizione del trasferimento del predetto personale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta degli enti interessati di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle organizzazioni sindacali. Alla spesa occorrente alla formazione professionale specifica del predetto personale in ingresso si provvede con uno stanziamento pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2004».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 2, tabella C, ridurre le voci inserite del 10 per cento.

11.176

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per sopperire e alle esigenze di organico degli uffici provinciali della Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri, può avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative contrattuali in materia di mobilità e, comunque nel limite complessivo di 300 unità, di personale dipendente da enti pubblici interessati da procedure di liquidazione di soppressione o ad altro titolo. Alla definizione del trasferimento del predetto personale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta degli enti interessati di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle organizzazioni sindacali. Alla spesa occorrente alla formazione professionale specifica del predetto personale in ingresso si provvede con uno stanziamento pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2004».

COMPENSAZIONI EMENDAMENTI SENATORE EUFEMI

Compensazione n. 3

Ministero per i beni e le attività culturali. – Legge n. 163 del 1985. – Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 – Fondo Unico per lo spettacolo – capp. 1381, 1382; 7.1.22. Fondo Unico per lo spettacolo – capp. 3191, 3192; 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 – Fondo Unico per lo spettacolo – cap 3460; 8.2.3.3 – Fondo Unico per lo spettacolo capp. 8641, 8642, 8643, 8645):

2004: – 200.000;

2005: – 200.000;

2006: – 200.000.

11.164

CICCANTI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per sopperire e alle esigenze di organico degli uffici provinciali della Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri, può avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative contrattuali in materia di mobilità e, comunque nel limite complessivo di 300 unità, di personale dipendente da enti pubblici. Alla definizione del trasferimento del predetto personale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta degli enti interessati, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle organizzazioni sindacali. Alla spesa occorrente alla formazione professionale specifica del predetto personale in ingresso si provvede con uno stanziamento pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2004».

11.165

CICCANTI

Al comma 15, dopo le parole: «Avvocatura dello Stato» aggiungere le seguenti: «il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ed il Dipartimento della giustizia minorile».

11.166

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Gli enti e gli istituti della pubblica amministrazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono all'adeguamento dei regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta dai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, con quelle svolte dai lavoratori subordinati a tempo determinato alla stregua dei titoli di servizio».

Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2004, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al

pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

11.167

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Gli Enti e gli Istituti della Pubblica amministrazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta dai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, con quelle svolte dai lavoratori subordinati a tempo determinato alla stregua dei titoli di servizio».

11.168

CREMA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«15-bis. Allo scopo di consentire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento delle attività negli Uffici Giudiziari a sostegno della giurisdizione, il rapporto di lavoro del personale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 34 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è convertito a tempo indeterminato. La dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento Organizzazione Giudiziaria – è incrementata di egual numero di posti.

15-ter. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad inserire nei propri ruoli numero 170 unità di personale in comando dall'ex Ente Poste.

15-quater. La spesa prevista per l'applicazione dei due commi precedenti è di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2004-2005-2006».

Conseguentemente, alla Tabella C alla voce Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo n.° 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 all'art. 70 comma 2 Agenzie fiscali capitoli 3890 e 3891 diminuire gli importi come segue:

2004: – 2.000;
2005: – 2.000;
2006: – 2.000.

11.169

GASBARRI, GARRAFFA

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. «In deroga al divieto di cui al comma 1, considerate le gravi carenze presenti nell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dovute alle accresciute esigenze operative, in particolare per la lotta agli incendi boschivi, per le attività legate alla difesa civile e la lotta all'uso di sostanze chimiche e batteriologiche, sono autorizzate assunzioni nell'organico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sino a 3000 unità, scaglionate nel triennio 2004-2006. Per ridurre i costi e dare rapida attuazione a quanto previsto dalla presente norma, le assunzioni si attingeranno dalle graduatorie vigenti del concorso a 184 posti nella qualifica di Vigile del fuoco, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 2005.

A tal fine il Ministro dell'economia assegna sul bilancio del Ministero dell'interno 22,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, mediante eguale riduzione dello stanziamento previsto dal comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 22.500;
2005: - 22.500;
2006: - 22.500.

11.170 (testo 2)

Novi, Izzo

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, il personale delle Poste italiane S.p.A., in posizione di comando o in qualunque altra posizione che presta servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è inquadrato nei ruoli organici di detto Ministero previo espletamento di concorso pubblico riservato per titoli e colloquio, da svolgersi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di riqualificazione in atto del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, previste dai vigenti contratti nazionali collettivi di lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e al conseguente aumento di organico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede nel limite massimo di spesa di 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

Conseguentemente, in Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 1.750;
2005: - 1.750;
2006: - 1.750.

11.170

NOVI, IZZO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, il personale delle Poste italiane S.p.A., in posizione di comando o in qualunque altra posizione che presta servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è inquadrato nei ruoli organici di detto Ministero previo espletamento di concorso pubblico riservato per titoli e colloquio, da svolgersi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di riqualificazione in atto del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, previste dai vigenti contratti nazionali collettivi di lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e al conseguente aumento di organico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede nel limite massimo di spesa di 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «70 milioni» con le seguenti: «71,75 milioni».

Conseguentemente, in Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 1.750;
2005: - 1.750;
2006: - 1.750.

11.171 (testo 2)

IZZO, NOCCO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, il personale delle Poste italiane S.p.A., in posizione di comando o in qualunque altra posizione che presta servizio presso gli uffici della Giustizia amministrativa, è inquadrato nei ruoli organici di detti uffici previo espletamento di concorso pubblico riservato per titoli e colloquio, da svolgersi entro quattro mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di riqualificazione in atto del personale gli uffici della Giustizia amministrativa, previste dai vigenti contratti nazionali collettivi di lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e al conseguente aumento di organico degli uffici della Giustizia amministrativa, si provvede nel limite massimo di spesa di 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

Conseguentemente, in Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 1.000;

2005: - 1.000;

2006: - 1.000.

11.171

Izzo, Nocco

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, il personale delle Poste italiane S.p.A., in posizione di comando o in qualunque altra posizione che presta servizio presso gli uffici della Giustizia amministrativa, è inquadrato nei ruoli organici di detti uffici previo espletamento di concorso pubblico riservato per titoli e colloquio, da svolgersi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di riqualificazione in atto del personale gli uffici della Giustizia amministrativa, previste dai vigenti contratti nazionali collettivi di lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e al conseguente aumento di organico degli uffici della Giustizia amministrativa, si provvede nel limite massimo di spesa di 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «70 milioni» con le seguenti: «71 milioni».

Conseguentemente, in Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 1.000;

2005: - 1.000;

2006: - 1.000.

11.172 (testo 2)

Izzo, Nocco

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. «Ai comandi del personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello stato presso le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, prorogati sino al 31 dicembre 2003 in forza dell'articolo 22, comma 19, della legge 448/2001, si applicano le disposizioni in materia di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Comunque, gli stessi si intendono prorogati sino al 31 dicembre 2004 qualora le relative procedure di mobilità non saranno perfezionate e ultimate entro il 31 dicembre 2003.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

Conseguentemente, in Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 1.500;

2005: - 1.500;

2006: - 1.500.

11.172

Izzo, Nocco

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. «Ai comandi del personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello stato presso le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, prorogati sino al 31 dicembre 2003 in forza dell'articolo 22, comma 19, della legge 448/2001, si applicano le disposizioni in materia di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Comunque, gli stessi si intendono prorogati sino al 31 dicembre 2004 qualora le relative procedure di mobilità non saranno perfezionate e ultimate entro il 31 dicembre 2003.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «70 milioni» con le seguenti: «71,5 milioni».

Conseguentemente, in Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 1.500;

2005: - 1.500;

2006: - 1.500.

11.173 (testo 2)

MONTAGNINO, TREU, DATO

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già differito di 18 mesi dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, e di ulteriori dodici mesi dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di ulteriori 12 mesi.»

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

11.173

MONTAGNINO, TREU, DATO

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già differito di 18 mesi dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, e di ulteriori dodici mesi dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di ulteriori 12 mesi.»

11.174 (testo 2)

THALER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI, GIARETTA

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province di Trento e di Bolzano.»

11.174

THALER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI, GIARETTA

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle Regioni a statuto speciale e alle Province di Trento e di Bolzano.»

11.175

BASILE

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«Anche in deroga al divieto di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2004, il personale della SICILFOR (Sicilia Forestale s.r.l. in liquidazione), in servizio già alla data del 15 aprile 1993, può essere assegnato a pubbliche amministrazioni, con le procedure previste dall'articolo 10, comma 3, della decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, alla stregua del personale delle altre società forestali del gruppo FINAM».

11.180

IZZO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. I funzionari della carriera direttiva del Ministero dell'economia e delle finanze, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ininterrottamente svolto per almeno un triennio, con formale incarico, reggente di uffici di livello dirigenziale, sono nominati dirigenti con effetto giuridico ed economico dalla data dell'incarico».

11.0.1

PICCIONI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni concernenti il Corpo Forestale dello Stato)

1. Nei concorsi per agenti del Corpo forestale dello Stato le amministrazioni precedenti riconoscono come titolo sufficiente per l'ammissione alle prove selettive il diploma rilasciato dagli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente, dagli istituti tecnici agrari e da istituti equipollenti.

2. Nei concorsi interni per ruoli di sovrintendente e ispettore del Corpo forestale dello Stato, le amministrazioni precedenti e le relative commissioni esaminatrici riconoscono un punteggio superiore, rispetto a quello attribuito per i titoli di formazione di pari livello, ai possessori di diplomi rilasciati dagli istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, dagli istituti tecnici agrari e da istituti equipollenti.

3. In sede di formazione della graduatoria finale del concorso di cui al comma 1, devono essere valutati con punteggio aggiuntivo anche i titoli di studio ed i diplomi di qualificazione e di specializzazione professionale legalmente riconosciuti, concernenti il settore agrario-ecologicoforestale».

11.0.2

CICCANTI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni concernenti il Corpo Forestale dello Stato)

1. Nei concorsi per agenti del Corpo forestale dello Stato le amministrazioni precedenti riconoscono come titolo sufficiente per l'ammissione alle prove selettive il diploma rilasciato dagli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente, dagli istituti tecnici agrari e da istituti equipollenti.

2. Nei concorsi interni per ruoli di sovrintendente e ispettore del Corpo forestale dello Stato, le amministrazioni precedenti e le relative commissioni esaminatrici riconoscono un punteggio superiore, rispetto a quello attribuito per i titoli di formazione di pari livello, ai possessori di diplomi rilasciati dagli istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, dagli istituti tecnici agrari e da istituti equipollenti.

3. In sede di formazione della graduatoria finale del concorso di cui al comma 1, devono essere valutati con punteggio aggiuntivo anche i titoli di studio ed i diplomi di qualificazione e di specializzazione professionale legalmente riconosciuti, concernenti il settore agrario-ecologicoforestale».

11.0.3

BASILE

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. A partire dall'anno accademico 2004, i concorsi per ricercatori, associati ed ordinari, non possono essere banditi fino a quando le graduatorie dei concorsi precedentemente espletati non siano esaurite».

11.0.4 (testo 3)

MANZIONE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a settemila euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiore al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l'inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.

4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2004-2006, secondo

le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3, attraverso rate annuali di pari importo. La restante parte degli importi è corrisposta, a decorrere dall'anno 2007, nella forma di crediti d'imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d'imposta successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 93 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:

2004: - 93.000;

2005: - 93.000;

2006: - 93.000.

11.0.4 (testo2)

MANZIONE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di

importo pari a settemila euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiore al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l'inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.

4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2004-2006, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3, attraverso rate annuali di pari importo. La restante parte degli importi è corrisposta, a decorrere dall'anno 2007, nella forma di crediti d'imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d'imposta successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 93 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al mede-

simo Ministro. A decorrere dal 2007, si provvede con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *b*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:

2004: - 93.000;

2005: - 93.000;

2006: - 93.000.

11.0.4

MANZIONE

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a settemila euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 e subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiore al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l'inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.

4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i redditi riconosciuti ai sensi del presente articolo e corrisposto nel triennio 2004-2006, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3, attraverso rate annuali di pari importo. La restante parte degli importi e corrisposta, a decorrere dall'anno 2007, nella forma di crediti d'imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d'imposta successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 93 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministro. A decorrere dal 2007, si provvede con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: - 93.000;
2005: - 93.000;
2006: - 93.000.

11.0.5

PEDRAZZINI, MORO, VANZO

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Interventi a sostegno dello sviluppo delle diffusionsi radiofoniche in tecnica digitale)

1. Al fine di agevolare il passaggio alle diffusionsi radiofoniche in tecnica digitale DAB, il Ministero delle comunicazioni eroga, in favore delle concessionarie private per la diffusione sonora in ambito nazionale, che diffondano propri programmi, un contributo annuo pari a 7 milioni di euro, per il triennio 2004-2006, ripartito tra i soggetti aventi diritto in forma paritaria con le seguenti modalità:

a) per il primo anno, tra le concessionarie che entro il 31 dicembre 2004 diffondano programmi radiofonici in tecnica digitale T-DAB su un'area che comprenda almeno il 40 per cento della popolazione nazionale;

b) per l'esercizio 2005, tra le concessionarie che entro il 31 dicembre dello stesso anno diffondano programmi radiofonici e dati in tecnica digitale T-DAB su un'area che comprenda almeno il 50 per cento della popolazione nazionale;

c) per l'esercizio 2006 tra le concessionarie che entro il 31 dicembre dello stesso anno diffondano programmi radiofonici e dati in tecnica digitale T-DAB su un'area che comprenda almeno il 60 per cento della popolazione nazionale.

2. Il contributo è erogato entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta inoltrata unitamente all'attestazione, con idonea documentazione, dell'effettiva attivazione del servizio e della relativa copertura.

3. Le agevolazioni tariffarie in materia di servizi di telecomunicazione previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 si applicano anche ai servizi per le diffusionsi radiofoniche in tecnica DAB prestati da società di telecomunicazioni e dalle società consortili, composte esclusivamente da concessionari per radiodiffusione sonora».

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)

1. Per il triennio 2004-2006, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato,

ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 20 per cento con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco».

Art. 12.

12.1

PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 fino a totale copertura dell'onere.

12.2

BASILE. FABBRI

Sopprimere il comma 1.

12.3

PEDRIZZI, BEVILACQUA, SALERNO, DEMASI

Sopprimere il comma 1.

12.4

SALERNO

Sopprimere il comma 1.

12.5

Nocco

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Al fine di garantire il proseguimento dell'attività del soccorso aereo svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando la funzionalità dei nuclei elicotteri, il personale collocato nella posizione economica B1 del settore operativo e che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili della posizione economica B2 del settore aeronavigante viene inquadrato con il proprio consenso e in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella A del decreto della Presidenza della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, nella predetta posizione economica B2. Gli oneri derivanti sono determinati nella misura complessiva massima di 281.796 euro a decorrere dal 1 gennaio 2004. »

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 281.796;

2005: - 281.796;

2006: - 281.796.

12.6

Nocco

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2004, per continuare nel progressivo allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 142, del 20 giugno 2000, sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro da destinare, con modalità e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente al personale del settore operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del settore aeronavigante, nelle more dell'inquadramento previsto dall'articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale, ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per la medesima finalità le risorse per la contrattazione collettiva nazionale indicate al comma 1 dell'articolo 10 sono incrementate di un importo pari a 400.000 euro da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi na-

vali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 2.000;

2005: - 2.000;

2006: - 2.000.

12.7

PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 22 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 fino a totale copertura dell'onere.

12.8

BASILE, FABBRI

Sopprimere il comma 3.

12.9

MARINO

Al comma 3, dopo le parole: «del Corpo della Guardia di finanza» sono aggiunte le seguenti: «e del Corpo forestale dello stato».

12.10

COLLINO, PALOMBO, DEMASI, BOBBIO Luigi

Al comma 3, dopo le parole: «legge 10 marzo 1987, n. 100» aggiungere le seguenti: «e successive modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'indennità di trasferimento ai cui all'articolo 1 delle legge 29 marzo 2001, n. 86, unicamente prevista per il personale movimentato d'autorità dall'amministrazione di appartenenza, si interpreta nel senso che la stessa non compete ogni qualvolta il provvedimento di impiego sia stato disposto a seguito della presentazione di apposita domanda di trasferimento da parte dell'interessato».

12.11

PEDRIZZI, DEMASI

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «La presente disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2004».

12.12

MAGNALBÒ, DEMASI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I benefici normativi ed economici di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1989, n. 193, sono riconosciuti con efficacia ex nune al personale civile del Ministero della difesa che per l'assunzione in servizio ha sostenuto tre prove scritte d'esame».

12.13

FASSONE, GASBARRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 febbraio 2000 n. 37 sopprimere le parole da: "in misura eguale" sino alla fine».

12.14

BONFIETTI, BRUNALE, VITALI, TURCI, PIZZINATO

Nel comma 4, le parole: «all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono sostituite dalle parole: «all'articolo 117, comma secondo, lettera g della Costituzione».

12.15

SODANO, MALABARBA

Comma 4, sopprimere le parole da: «ad eccezione» fino a: «equiparabili»

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, nella seguente misura del 50%.

12.16/1

GIARETTA

All'emendamento 12.16 sostituire le parole: «70 per cento» con le parole: «30 per cento».

12.16/2

EUFEMI

All'emendamento 12.16, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. All'articolo 41, ultimo comma, lettera c), della legge 11 luglio 1980, n. 312, al posto delle parole: «un terzo» si sostituiscono le parole: «un mezzo».

12.16

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4- *bis*. Al fine di garantire la piena operatività delle pubbliche amministrazioni che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lett. a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano state interessate da una rideterminazione o da una diversa distribuzione dei posti di livello dirigenziale generale, all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti "70 per cento"».

12.17

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4- *bis*. L'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si interpreta nel senso che l'emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia e non è computabile ai fini dell'attribuzione dei trattamenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 3- *bis* della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli articoli 43, commi 16, 22 e 23, e 43-*ter* della legge 1° aprile 1981, n. 121».

12.18

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI MANZELLA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-*bis*. Ai fini del contenimento delle spese per la selezione e il reclutamento, a decorrere dal 30 settembre del 2004 è costituita una struttura interforze per il reclutamento e la selezione del personale delle Forze armate che assume la denominazione di Centro per la selezione e il reclutamento interforze, di seguito denominato *Centro*. Il Centro è posto alle dipendenze gerarchico-operative dello Statomaggiore della Difesa e tecnico-funzionali delle competenti Direzioni generali e si articola in sezioni distaccate dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Il Ministro della Difesa disciplina con apposito regolamento le procedure per l'armonizzazione delle operazioni di reclutamento e selezione, per la costituzione di uno sportello informatico quale punto di riferimento per i cittadini, preservando le caratteristiche e le esigenze peculiari di ciascuna Forza armata».

12.19

RONCONI, CICCANTI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dell'Ordinanza 18 settembre 1995, n. 241 4/FPC e degli articoli 23-quarter e 14 comma 14 della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dagli entl locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990 sono trasformati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, da rapporti a tempo determinato a rapporti a tempo indeterminato.

4-ter. Il personale tecnico di cui al primo comma, conseguiti, gli obiettivi b), e) e i-bis) di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, successive modificazioni, è utilizzato, nel rispetto delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonché di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attività svolte dalle stesse e, a domanda degli stessi, negli uffici del Genio civile e nelle Sovrintendenze ai beni culturali».

12.20 (testo 2)

CICCANTI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis il personale militare posto in congedo anticipato per motivi dipendenti da causa di servizio, ai soli fini onorifici, assume il grado, nell'ambito delle rispettive armi e categorie, del personale di grado più elevato, di pari o inferiore anzianità, ancora in servizio o posto in congedo per limiti di età».

12.20

CICCANTI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis il personale militare posto in congedo anticipato per motivi dipendenti da causa di servizio, ai soli fini onorifici, assume il grado, nell'ambito delle rispettive armi e categorie, del personale di grado più elevato, di pari o inferiore anzianità, ancora in servizio o posto in congedo per limiti di età».

I Centri pensionistici, in accordo con le competenti Direzioni Generali provvederanno alla ricostruzione delle carriere e a dare comunicazione agli interessati entro il 31 marzo 2004».

12.21

CICCANTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. >Il personale militare posto in congedo anticipato per motivi dipendenti da causa di servizio, ai soli fini onorifici, assume il grado, nell'ambito delle rispettive armi e categorie, del personale di grado più elevato, di pari o inferiore anzianità, ancora in servizio o posto in congedi per limiti di età».

12.22

MAGNALBÒ, DEMASI

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis. «I termini di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, al fine di garantire il diritto al trasferimento degli appartenenti alla carriera dei Funzionari della Polizia di Stato ed ai corrispondenti ruoli del personale tecnico e sanitario che ne facciano istanza in tutte le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di tutti gli altri Enti pubblici, territoriali e non territoriali, sono prorogati, rispettivamente, ai centottanta e novanta giorni successivi all'entrata in vigore delle norme di riordino complessivo della dirigenza del personale stesso, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

12.23

GUBERT

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge n. 370 del 1999, non si applica al personale, già impiegato nella pubblica amministrazione, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 26 ottobre 1999 sia stato assegnato nei ruoli dei professori e ricercatori universitari, al quale sia stato attribuito un assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile

e che non abbia diritto al riconoscimento di alcun servizio prestato in precedenza».

Conseguentemente, all'onere annuo stimato in euro 100.000, fino alla sua concorrenza le aliquote di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, nel caso di opzione prevista al comma 3 di detta legge, le aliquote relative alle due classi di reddito più elevate, sono aumentate in pari misura.

12.24

SALERNO, DEMASI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. I rapporti di lavoro del personale non dirigente sono regolati da contratti collettivi stipulati tra l'Unioncamere e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano all'Unioncamere le disposizioni di cui all'articolo 70, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

12.25

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. I rapporti di lavoro del personale non dirigente sono regolati da contratti collettivi stipulati tra l'Unioncamere e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano all'Unioncamere le disposizioni di cui all'articolo 70, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

12.26

ZANOLETTI

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Il personale dipendente delle Camere di commercio, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che alla data del 15 ottobre 1984 risultava inquadrato nella 8^a qualifica, secondo l'ordinamento vigente alla predetta data, è inquadrato, con decorrenza giuridica dal 16 ottobre 1984 e con decorrenza economica dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella 8^a qualifica *bis*, di cui al regolamento tipo per il personale delle CCIAA approvato con decreto interministeriale il 12 luglio 1982.

4-ter. Al personale di cui al comma 4-bis si applicano le norme entrate in vigore successivamente alla predetta data del 16 ottobre 1984, aventi ad oggetto la classificazione delle posizioni di carriera.

4-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

12.27

RUVOLO

Dopo comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sopprimere, dalle parole: "in misura" fino alla fine del periodo».

12.28

PERUZZOTTI

Aggiungere il seguente comma:

«Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505 è abrogato. Gli effetti economici a favore del personale decorreranno dal 1° gennaio 2004».

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

12.29

BASILE, GIRFATTI, BARELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505 è abrogato. Gli effetti decorrono dal 1° gennaio 2004».

12.30

MAGNALBÒ, DEMASI

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti pubblici l'articolo 13, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 si interpreta nel senso che la predetta disposizione normativa si applica sia alla parte fissa che alla componente variabile della retribuzione di posizione».

12.31

TAROLLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti pubblici l'articolo 13, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 si interpreta nel senso che la predetta disposizione normativa si applica sia alla parte fissa che alla componente variabile della retribuzione di posizione».

12.32

FALCIER

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti pubblici l'articolo 13, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 503 si interpreta nel senso che la predetta disposizione normativa si applica sia alla parte fissa che alla componente variabile della retribuzione di posizione».

12.33

EUFEMI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti pubblici l'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 si interpreta nel senso che la predetta disposizione normativa si applica sia alla parte fissa che alla componente variabile della retribuzione di posizione».

12.34

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione lavoro nelle autonomie locali, terminati negli anni 2002 e 2003 e temporaneamente sospesi o prorogati al 1° gennaio 2004, potranno avvenire in tale data in deroga alle limitazioni ed alle modalità previste nel presente articolo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato».

12.35

CICCANTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alla fine del comma 4 dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere il seguente periodo: "ed è fatto assoluto divieto di estendere gli effetti delle decisioni irrevocabili di accoglimento di ricorsi individuali, rese in sede di giustizia amministrativa prima dell'entrata in vigore della medesima legge"».

12.36

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Le minori entrate conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni relative alle modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 74 della legge n. 388 del 2000, derivanti dalla cessazione di ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio, comunque denominato, in favore dei competenti enti previdenziali per il personale degli enti il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata delle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, non sono da intendere, vista la cessazione di ogni obbligo ed onere per i competenti enti previdenziali relativamente all'accantonamento ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, quali oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

12.37

IZZO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I funzionari della carriera direttiva del Ministero delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno ininterrottamente svolto per almeno un triennio, con formale incarico, reggenze di uffici di livello dirigenziale, sono nominati dirigenti con effetto giuridico ed economico dalla data dell'incarico».

12.38

IZZO

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto il seguente comma:

"6. Per ciascun incarico di livello dirigenziale generale, comunque denominato, nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non economici i singoli ordinamenti degli uffici e dei servizi prevedono e disciplinano la funzione vicaria, da attribuirsi ad un dirigente di seconda fascia in aggiunta alla titolarità di altro ufficio di livello non generale. I contratti collettivi dell'area della dirigenza dei singoli comparti determinano, con onere a carico dei rispettivi fondi, l'ammontare della retribuzione di

posizione e di risultato aggiuntiva da corrispondere ai dirigenti cui è attribuita la funzione vicaria non è attribuibile relativamente agli incarichi di livello dirigenziale generale ispettivi, di studio, ricerca e consulenza o agli incarichi, ancorché di livello dirigenziale generale, di direzione di uffici di segreteria, supporto o diretta collaborazione, comunque denominati, degli organi di indirizzo politico-amministrativo"».

12.39

CUTRUFO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"3. Il passaggio diretto di dipendenti pubblici da una amministrazione ad un'altra a seguito di trasferimento o in dipendenza di nuove assunzioni, non comporta l'interruzione del servizio prestato e la perdita dell'anzianità.

4. Il personale di cui al comma precedente, ha facoltà di mantenere:

- a) l'iscrizione all'INPDAP o ad altro istituto di previdenza;
 - b) di mantenere il regime pensionistico unitamente a quello relativo all'indennità di buonuscita nel caso in cui il passaggio diretto ne comporti il mutamento"».
-

12.40

BATTISTI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. È abrogato l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

4-ter. All'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: "a norma del presente", aggiungere le seguenti: "e del precedente"».

12.41

MODICA, ACCIARINI, GASBARRI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di mantenere elevata la qualità del sistema universitario nazionale, della ricerca e della didattica, a valere su apposito fondo istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Università programmano un piano pluriennale di reclutamento straordinario ed aggiuntivo di ricercatori, tenuto conto delle esigenze didattiche e di ricerca, anche in attuazione del decreto ministeriale n. 509 del 1999.

4-ter. L'articolo 4 del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 269 è abrogato e la corrispondente riduzione di spesa va a costituire il fondo di cui al precedente comma 4-bis per gli anni 2004, 2005 e 2006.

4-quater. Il fondo viene ripartito tra le Università con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CUN, in base alle esigenze didattiche e di ricerca di ciascuna.

4-quinquies. Il Fondo di finanziamento ordinario di ciascuna Università verrà incrementato di una quota parte pari alla retribuzione lorda di un ricercatore non confermato, all'atto della presa di servizio di ciascun ricercatore assunto in forza del programma di cui al comma 4-bis, nei limiti della quota del fondo destinata a ciascun ateneo».

12.42

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, D'ANDREA, MARINO, SOLIANI, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 e ai fini della formulazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 6-bis della legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge».

12.43 (testo 2)

SCHIFANI, VIZZINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento delle attività socialmente utili e l'attuazione delle misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché, nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 468 del 1997, per un periodo che, eventualmente prorogato, non ecceda i 60 mesi complessivi, al fine di una definitiva stabilizzazione occupazionale.

4-ter. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, dell'allegato n. 388 del 2000 è prorogato al 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, nella tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 68.000;

alla tabella D, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito in legge n. 236 del 1993, articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione:

2004: - 68.000.

12.43

SCHIFANI, VIZZINI

Dopo il comma 4 dell'articolo 12, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Nel limite complessivo di 47.063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento delle attività socialmente utili e l'attuazione delle misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo n. 468 del 1997, per un periodo che,

eventualmente prorogato, non ecceda i 60 mesi complessivi, al fine di una definitiva stabilizzazione occupazionale.

4-ter. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2 della legge n. 388 del 2000 è prorogato al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente nella Tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 68.000.

12.44

IL RELATORE

Dopo il comma 4 dell'articolo 12, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"7. Per gli anni 2004-2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

4-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge n. 289 del 2002 sono soppresse le parole: "di 6.667.000 euro per l'anno 2003". Al medesimo comma le parole: "di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005" sono sostituite dalle altre: "di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007".

4-*quater*. Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono conseguentemente ridotte nella misura di 4.067.000 per l'anno 2004 ed incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007».

Conseguentemente nella Tabella B, alla voce Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 4.067;

2005: - 2.600;

2006: - 6.400.

12.0.1

MODICA, ACCIARINI, GASBARRI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I contratti di cui agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono finanziati a carico dello stanziamento in favore del Ministero della salute, di cui alla Tabella A».

12.0.2

CICCANTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Quanto disposto dall'articolo 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermo restando i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della medesima legge sono concessi alle imprese subentranti che, sulla base di un accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, assumono dalle liste di mobilità i la-

voratori licenziati da imprese assoggettate alle procedure concorsuali previste dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. La medesima disposizione si applica anche con riferimento alle aziende in crisi che abbiano cessato, anche in parte, l'attività, e con riguardo a tutti i lavoratori da esse licenziati ovvero ai lavoratori addetti al ramo di azienda cessato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le aziende subentranti che assumono lavoratori posti in mobilità da aziende che abbiano cessato l'attività nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente disposizione».

12.0.3

CUTRUFO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Quanto disposto dall'articolo 37 primo comma e dall'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, a favore degli impiegati civili del Ministero della difesa che hanno svolto il servizio militare in qualità di Ufficiali di Complemento dopo l'entrata in vigore della legge n. 574/80, ossia la riserva dei posti nella misura del 5 per cento per l'Amministrazione Difesa e nella misura del 2 per cento per le altre Amministrazioni dello Stato, nei concorsi pubblici per le carriere direttive e di concetto nonché il mantenimento del posto di lavoro, sia pubblico che privato, dopo l'espletamento della ferma biennale, viene esteso anche agli impiegati civili del Ministero della difesa che hanno svolto il servizio militare in qualità di Ufficiali di Complemento antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 574/80».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.0.4

CICCANTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di Fondi interprofessionali per la formazione continua)

1. A partire dall'anno 2004, l'aliquota contributiva dello 0,30 per cento, istituita ai sensi della legge 845/78, viene interamente destinata ai Fondi interprofessionali costituiti dalle parti sociali secondo quanto previsto dall'art. 118 della legge 388/2000 e successive modifiche, ai fini della costituzione di un sistema privato di formazione continua.

2. A questo scopo l'Inps provvede al servizio di raccolta del predetto contributo ed alla relativa assegnazione ai Fondi, sulla base della scelta di adesione delle aziende. L'adesione ai Fondi, fissata dall'art. 48 della legge 289/2002, è prorogata al 28 febbraio 2004; le successive adesioni o disdettes avranno effetto dal 28 febbraio di ogni anno.

3. I Fondi costituiti in forma bilaterale, già riconosciuti con appositi decreti del Ministero del lavoro e politiche sociali, hanno natura e gestione privata e sono soggetti al controllo dello stesso Ministero, a garanzia della finalità sociale del servizio svolto a favore di tutti i lavoratori e imprese.

3. Nel caso in cui le imprese non effettuino le scelte di cui al punto 2, entro la predetta scadenza, le corrispondenti risorse raccolte dall'INPS saranno destinate al Ministero del lavoro per il sostegno delle attività di formazione, d'intesa con Regioni e Parti Sociali».

12.0.5

Nocco

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di Fondi interprofessionali per la formazione continua)

1. A partire dall'anno 2004, l'aliquota contributiva dello 0,30 per cento, istituita ai sensi della legge 845/78, viene interamente destinata ai Fondi interprofessionali costituiti dalle parti sociali secondo quanto previsto dall'art. 118 della legge 388/2000 e successive modifiche, ai fini della costituzione di un sistema privato di formazione continua.

2. A questo scopo l'Inps provvede al servizio di raccolta del predetto contributo ed alla relativa assegnazione ai Fondi, sulla base della scelta di adesione delle aziende. L'adesione ai Fondi, fissata dall'art. 48 della legge 289/2002, è prorogata al 28 febbraio 2004; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 28 febbraio di ogni anno.

3. I Fondi costituiti in forma bilaterale, già riconosciuti con appositi decreti del Ministero del lavoro e politiche sociali, hanno natura e gestione privata e sono soggetti al controllo dello stesso Ministero, a garanzia della finalità sociale del servizio svolto a favore di tutti i lavoratori e imprese.

4. Nel caso in cui le imprese non effettuino le scelte di cui al punto 2, entro la predetta scadenza, le corrispondenti risorse raccolte dall'INPS saranno destinate al Ministero del lavoro per il sostegno delle attività di formazione, d'intesa con Regioni e Parti Sociali».

12.0.6

SOLIANI, GIARETTA, D'ANDREA, BAIO DOSSI, TOIA, DETTORI, MONTICONE

Dopo l'articolo 12, inserire i seguenti:

«Art. 12-bis.

1. Le somme corrisposte dall'INAIL, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono pertanto irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali.

Art. 12-ter.

1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 12-bis si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.7

BEVILACQUA, DEMASI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina, dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a settemila euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiore al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l'inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.

4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo corrisposto nel triennio 2004-2006, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3, attraverso rate annuali di pari importo. La restante parte degli importi è corrisposta a decorrere dall'anno 2007, nella forma di crediti d'imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d'imposta successivi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2004: - 93.000;

2005: - 93.000;

2006: - 93.000.

12.0.8

MAGNALBÒ, DEMASI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di dirigenza generale
dei Funzionari medici e tecnici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 al dirigente generale medico della Polizia di Stato, che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nella qualifica, è conferita la qualifica di dirigente generale di livello B, permanendo nelle funzioni dirigenziali esercitate.

2. Il conferimento di cui al precedente comma è effettuato in soprannumero rispetto alla dotazione organica prevista dalla tabella 1, allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 per la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e non dà luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente generale medico.

3. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo le parole "dirigente generale medico" sono inserite le seguenti: "e tecnico". Conseguentemente, all'articolo 29, comma 4 del medesimo decreto legislativo dopo le parole: "dirigente superiore tecnico" è inserito

l'ulteriore alinea con le parole: "dirigente generale tecnico" e la tabella 4, allegata al decreto 334/2000, dopo il riquadro "Ruolo dei dirigenti tecnici e psicologi" è integrata con il seguente:

RUOLI DEI DIRIGENTI TECNICI - DIRIGENTE GENERALE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni
C	Dirigente Generale tecnico	1	Consigliere ministeriale con funzioni di Ispettore generale presso l'Ufficio Centrale Ispettivo

4. Per l'applicazione dei precedenti commi, ai fini di assicurare l'invarianza della spesa, l'organico dei Funzionari Direttori tecnici ingegneri, di cui alla tabella 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è diminuito di due unità e quello dei Direttivi medici, di cui alla tabella 5 del medesimo Decreto, è ridotto di una unità».

12.0.9 (testo 2)

MAGNALBÒ, BOBBIO, DEMASI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Area negoziale per la Carriera dei Funzionari di Polizia e funzionalità dell'amministrazione della Pubblica sicurezza)

1. I Funzionari della carriera di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e quelli dei ruoli tecnici e professionali della Polizia di Stato, di cui agli articoli 29 e 43 del medesimo decreto, costituiscono un'area contrattuale autonoma, tenuto conto dell'unitarietà delle peculiari e specifiche funzioni ad essi conferite, che riuniscono le attribuzioni tipiche delle Autorità di Pubblica sicurezza sul territorio, e, nel rispetto delle distinzioni delle qualifiche ricoperte nell'ambito dei rispettivi ruoli, delle responsabilità assunte da ciascun appartenente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino all'approvazione del provvedimento legislativo di riordino della carriera e dei ruoli dei Funzionari

di cui al precedente comma, da adottarsi con il provvedimento legislativo di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente alla determinazione degli aspetti derivanti dall'applicazione e dal rinnovo degli accordi contrattuali vigenti, di quelli economici del rapporto d'impiego dei predetti Funzionari di Polizia, è regolata, tanto nelle sedi centrali che in quelle periferiche, con autonome procedure negoziali intercorrenti tra una delegazione di parte pubblica e una delegazione delle organizzazioni dotate di specifici indici di rappresentatività della carriera e dei ruoli dei Funzionari della Polizia di Stato. Per quanto riguarda i contenuti ed il procedimento per la stipula dell'Accordo nazionale quadro della carriera e dei ruoli dei Funzionari della Polizia di Stato, le procedure di informazione, di esame, di consultazione, di partecipazione, le forme di garanzia e di tutela dei dirigenti sindacali, di accertamento della rappresentatività in relazione alle deleghe conferiti dagli appartenenti alle carriere, si estendono alle rappresentanze degli appartenenti a tale area, per la parte residua del quadriennio 2002-2005 e fino alla adozione di un apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e sentite le organizzazioni rappresentative della carriera dei Funzionari di Polizia e dei corrispondenti ruoli dei tecnici e dei sanitari, le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

3. Fino all'approvazione del provvedimento legislativo di riforma della carriera e dei ruoli dei Funzionari di Polizia, alla stipula del primo accordo negoziale ad essa relativo ed all'emanazione del regolamento di cui al precedente comma, il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai dirigenti delle organizzazioni rappresentative degli appartenenti alla carriera dei Funzionari di Polizia ed ai ruoli di cui agli articoli 29 e 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 è pari al numero di otto e costituisce il massimo dei distacchi fruibili. Per l'espletamento del loro mandato, i dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative dei Funzionari della Polizia di Stato non collocati in distacco e che esplicano in via esclusiva la rappresentanza dei Funzionari di Polizia possono fruire di permessi sindacali nel limite massimo di un monte ore annuo determinato in 5.500 ore. Il contingente dei distacchi ed i permessi sindacali sono ripartiti proporzionalmente e concessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari di cui al precedente comma 23, individuate con le modalità previste dall'articolo 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, secondo i criteri e le facoltà di cui agli articoli 31, 32 e 33 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Alla ripartizione provvede, con proprio decreto, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il medesimo quadrimestre di ciascun biennio. Nella fase di prima applicazione e fino all'emissione del decreto del Ministro della funzione pubblica, al fine di garantire l'effettività dell'esercizio delle prerogative di rappresentanza e la conclusione di un autonomo Accordo nazionale quadro per il periodo 2002-2005, i permessi sindacali ed i distacchi sindacali sono provvisoriamente ripartiti, in ragione dell'effettiva rappresentati-

vità degli appartenenti alla carriera posseduta dalle organizzazioni sindacali richiedenti, dall'Amministrazione dell'Interno.

4. Al fine di assicurare, con la piena disponibilità delle risorse dirigenziali, un più efficace contrasto della criminalità e l'efficienza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, all'articolo 26, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, così come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, il periodo "continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni ai soli fini dell'inquadramento" è sostituito dalle parole: "continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni concernenti l'inquadramento". Nel medesimo articolo, sono altresì soppresse le parole: "per l'espletamento di compiti di studio, consulenza, ricerca e ispettivi".

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa pari a 500 mila euro per il 2004 a 500 mila euro per il 2005 e a 500 mila euro per il 2006».

12.0.9

MAGNALBÒ, DEMASI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Area negoziale per la Carriera dei Funzionari di Polizia ed estensioni economiche)

1. I Funzionari della carriera di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e quelli dei ruoli tecnici e professionali della Polizia di Stato, di cui agli articoli 29 e 43 del medesimo decreto, costituiscono un'area contrattuale autonoma, tenuto conto dell'unitarietà delle peculiari e specifiche funzioni ad essi conferite, che riuniscono le attribuzioni tipiche delle Autorità di Pubblica sicurezza sul territorio, e, nel rispetto delle distinzioni delle qualifiche ricoperte nell'ambito dei rispettivi ruoli, delle responsabilità assunte da ciascun appartenente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino all'approvazione del provvedimento legislativo di riordino della carriera e dei ruoli dei Funzionari di cui al precedente comma, da adottarsi con il provvedimento legislativo di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente alla determinazione degli aspetti derivanti dall'applicazione e dal rinnovo degli accordi contrattuali vigenti, di quelli economici del rapporto d'impiego dei predetti Fun-

zionari di Polizia, è regolata, tanto nelle sedi centrali che in quelle periferiche, con autonome procedure negoziali intercorrenti tra una delegazione di parte pubblica e una delegazione delle organizzazioni dotate di specifici indici di rappresentatività della carriera e dei ruoli dei Funzionari della Polizia di Stato. Per quanto riguarda i contenuti ed il procedimento per la stipula dell'Accordo nazionale quadro della carriera e dei ruoli dei Funzionari della Polizia di Stato, le procedure di informazione, di esame, di consultazione, di partecipazione, le forme di garanzia e di tutela dei dirigenti sindacali, di accertamento della rappresentatività in relazione alle deleghe conferiti dagli appartenenti alle carriere, si estendono alle rappresentanze degli appartenenti a tale area, per la parte residua del quadriennio 2002-2005 e fino alla adozione di un apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e sentite le organizzazioni rappresentative della carriera dei Funzionari di Polizia e dei corrispondenti ruoli dei tecnici e dei sanitari, le norme previste dal D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

3. Fino all'approvazione del provvedimento legislativo di riforma della carriera e dei ruoli dei Funzionari di Polizia, alla stipula del primo accordo negoziale ad essa relativo ed all'emanazione del regolamento di cui al precedente comma, il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai dirigenti delle organizzazioni rappresentative degli appartenenti alla carriera dei Funzionari di Polizia ed ai ruoli di cui agli articoli 29 e 43 del Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 è pari al numero di otto e costituisce il massimo dei distacchi fruibili. Per l'espletamento del loro mandato, i dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative dei Funzionari della Polizia di Stato non collocati in distacco e che esplichino in via esclusiva la rappresentanza dei Funzionari di Polizia possono fruire di permessi sindacali nel limite massimo di un monte ore annuo determinato in 5.500 ore. Il contingente dei distacchi ed i permessi sindacali sono ripartiti proporzionalmente e concessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari di cui al precedente comma 23, individuate con le modalità previste dall'articolo 34 e 35 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, secondo i criteri e le facoltà di cui agli articoli 31, 32 e 33 del medesimo D.P.R.. Alla ripartizione provvede, con proprio decreto, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. Nella fase di prima applicazione e fino all'emissione del decreto del Ministro della funzione pubblica, al fine di garantire l'effettività dell'esercizio delle prerogative di rappresentanza e la conclusione di un autonomo Accordo nazionale quadro per il periodo 2002-2005, i permessi sindacali ed i distacchi sindacali sono provvisoriamente ripartiti, in ragione dell'effettiva rappresentatività degli appartenenti alla carriera posseduta dalle organizzazioni sindacali richiedenti, dall'Amministrazione dell'Interno.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza di cui al secondo comma, comprese le procedure per la determinazione dei relativi trattamenti economici, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento ci-

vile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate:

a) le previsioni normative ed economiche previste dai rinnovi degli accordi sindacali e dalla procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, a partire da quelle relative al biennio 2004-2005, sono estese ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia e delle Forze armate, secondo le modalità di cui al comma 5. Le indennità operative, fondamentali e supplementari, per i dirigenti delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, sono ridefinite in ragione degli incrementi previsti dalle medesime procedure di concertazione per il restante personale delle stesse Forze armate. Conseguentemente, l'indennità pensionabile per i dirigenti delle Forze di polizia è incrementata di una misura corrispondente alla media dell'aumento delle indennità operative applicato ai dirigenti delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, ferma restando la detrazione su entrambe le indennità degli aumenti applicati per effetto di quanto previsto dal medesimo articolo 24, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998;

b) gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei dirigenti civili e militari delle stesse Forze di polizia e delle Forze armate, nonché l'indennità di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono rideterminati, ogni due anni, in ragione dell'incremento medio dei trattamenti economici della dirigenza pubblica, detratti gli aumenti applicati per effetto di quanto previsto dal medesimo articolo 24, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998.

5. All'attuazione del precedente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse destinate ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

6. L'estensione ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia e delle Forze armate dei contenuti economici e normativi, relativi agli accordi sindacali e alle procedure di concertazione, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per il biennio 2002-2003, è operata secondo i criteri fissati al comma 4, lettera a), con decreto di cui al comma 5, utilizzando le risorse ad essa destinate dal bilancio triennale e dalla legge finanziaria relativi all'anno 2004.

7. La previsione della quantificazione dell'onere derivante dalle procedure di negoziazione, di concertazione e dalla rappresentanza dell'autonomia area contrattuale di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con le norme vigenti in materia di programmazione e bilancio, è inserita con apposita previsione nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468».

12.0.10

CASTAGNETTI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

All'articolo 14 della Finanziaria 2002 con validità triennale relativo alla riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale al comma 3 "Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche", aggiungere: "ove le stesse comportino anche effetti di natura patrimoniale, salva espressa rinuncia a questi ultimi da parte degli interessi"».

12.0.11

TAROLLI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al primo comma all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: "di comunicazione o di trasporto" sono aggiunte le seguenti: "nonché le aziende private".

2. La rubrica: "Della cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato" del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è così sostituita: "Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati".

3. L'articolo 34 "Esclusione di ogni garanzia diversa da quella del Fondo" del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è abrogato.

4. Al primo alinea del primo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: "a norma del presente" sono aggiunte le parole: "e precedente".

5. L'articolo 47 "Garanzia per i prestiti" del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato».

Art. 13.

13.1

GIARETTA

Sopprimere l'articolo.

13.2

VITALI, GASBARRI

Sopprimere l'articolo.

13.3

DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI, BETTONI BRANDANI, CADDEO

Sopprimere l'articolo.

13.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

13.5

CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, sostituire l'intitolazione: «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» con la seguente «Dipartimento per la prevenzione e la lotta contro la dipendenza dalle droghe e dall'alcool».

13.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, al capoverso 6-bis, dopo le parole: «alcooldipendenze correlate», aggiungere le seguenti: «secondo il principio della salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini previsti dalle pratiche della riduzione del danno,»

13.7

TURCI, CADDEO, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «2. Al comma 1, dell'articolo 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la lettera a) è abrogata.»

13.8

IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, PIATTI, BONFIETTI

Al comma 2 dell'articolo 13 dopo le parole: «con le associazioni,» aggiungere le seguenti parole: «le cooperative sociali di cui alla legge 381/91,».

13.9

IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, PIATTI, BONFIETTI

Al comma 2 dell'articolo 13 dopo le parole «reinserimento sociale,» aggiungere la seguente parola: «lavorativo.»

13.10

CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» con le seguenti: «Dipartimento per la prevenzione e la lotta contro la dipendenza dalle droghe e dall'alcool.»

13.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione dettagliata degli interventi effettuati in attuazione della presente legge, con particolare riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione della droga e del recupero, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nonché dell'elenco delle associazioni, comunità terapeutiche, e centri di accoglienza che collaborano a tal fine con il Dipartimento.».

13.12

DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI, BETTONI BRANDANI, CADDEO

Sopprimere il comma 3.

13.13

CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione del dipartimento per la prevenzione e la lotta contro la dipendenza dalle droghe e dall'alcool».

13.0.1

MAGNALBÒ, DEMASI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione dell'Osservatorio artistico europeo)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Osservatorio artistico europeo con il compito di proporre, anche sulla base di esperienze maturate in altri contesti europei, iniziative capaci di innovare la valorizzazione del patri-

monio artistico italiano, anche avvalendosi di talenti artistici italiani ed europei.

2. L'Osservatorio artistico europeo si avvale della collaborazione di personalità della cultura e dell'arte senza oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Art. 14.

14.1

PAGLIARULO, ACCIARINI, SOLIANI, MANIERI, D'ANDREA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MONTICONE, BETTA, MALABARBA, SODANO, TOGNI, MARINO, CADDEO

Al comma 1, sostituire l'alinea con le seguenti parole:

«1. Sono abrogati gli effetti sull'anno scolastico 2004-2005 delle disposizioni riguardanti la riduzione degli organici di cui all'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289». L'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 69.000;
2005: - 68.000;
2006: - 100.000.

14.2

TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, CADDEO

Al comma 1, sostituire le parole da: «Fermo restando» sino a: «è sostituito dal seguente:» con le seguenti: «Sono abrogati gli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e l'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,

di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:

Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dalle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
-

14.3

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 1, capoverso «Art. 459-1», sopprimere il punto 1.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.

14.4

D'ANDREA, SOLIANI, MONTAGNINO, MONTICONE

Al comma 1, capoverso «459-1» dopo le parole: «di cui all'accordo del 24 luglio 2003» inserire le seguenti «o di un docente che espleta le funzioni strumentali al Piano di offerta formativa (POF)».

14.5

MARITATI, MODICA, CADDEO

Al comma 1, punto 1, dopo le parole: «luglio 2003» aggiungere le parole: «o di un docente che espleta le funzioni strumentali al POF» e, alla fine del punto, aggiungere le parole: «nei casi in cui possa essere disposto un esonero dall'insegnamento, questo può essere frazionato in due semiesoneri.».

14.6

MONTAGNINO, MONTICONE

Al comma 1, capoverso 459-1 aggiungere infine il seguente periodo: «nei casi in cui possa essere disposto un esonero dall'insegnamento, questo può essere frazionato in due semiesoneri.».

14.7

MARITATI, MODICA, GASBARRI

Al comma 1, punto 2, sostituire le parole: «scuola materna» con «scuola dell'infanzia» e aggiungere dopo la parola: «classi le parole: «e/o sezioni» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, possono ottenere un semiesonero quando si tratti di un circolo con almeno 60 classi e/o sezioni.».

14.8

D'ANDREA, SCALERA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, FRANCO Vittoria

Al comma 1, alinea «2.», sostituire le parole: «scuola materna» con «scuola dell'infanzia».

14.9

CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, al comma 2 dell'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sostituire la parola: «ottanta» con la parola: «quaranta».

14.10

D'ANDREA, SOLIANI, MONTAGNINO, MONTICONE

Al comma 1, alinea «2.», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e/o sezioni e possono ottenere un semiesonero quando si tratti di un circolo con almeno 60 classi e sezioni».

14.11

D'ANDREA, SCALERA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, FRANCO Vittoria

Al comma 1, alinea «3», sostituire le parole rispettivamente: «55 classi» e con «45 classi» e «40 classi» con «35 classi».

14.12

MARITATI, MODICA, CADDEO

Al comma 1, punto 3 sostituire rispettivamente le parole: «cinquantacinque classi» con «quarantacinque/cinquanta classi» e le parole «quaranta classi» con «trentacinque classi».

14.13

SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MARINO, SODANO, MALABARBA

Al comma 1, all'articolo 459 ivi richiamato, al comma 3, sostituire le parole: «almeno cinquantacinque classi» con le seguenti: «almeno cinquanta classi» e le parole: «almeno quaranta classi» con le seguenti: «almeno trentacinque classi».

14.14

CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 2, punto 3 dell'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «trenta».

14.15

CORTIANA, ACCIARINI, SOLIANI, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, MONTICONE, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, SODANO, MALABARBA, TOGNI, MARINO

Al comma 1, all'«Art. 459» ivi richiamato, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I docenti degli istituti tecnici industriali, aeronautici, agrari e nautici e degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per l'agricoltura e per le attività marinare, nonché degli istituti d'arte, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti con più di 40 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti con più di 30 classi».

14.16

ASCIUTTI

Al comma 1, punto 4) dell'articolo 14 dopo la parola: «plessi» aggiungere le seguenti: «di qualunque ordine di scuola».

14.17

MARITATI, MODICA, CADDEO

Al comma 1, punto 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «o plessi o di classi con attività docente pomeridiana e/o serale».

14.18

D'ANDREA, SCALERA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, FRANCO Vittoria

Al comma 1, alinea «4», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o plessi o di classi con attività docente pomeridiana e/o serale».

14.19

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, SOLIANI, D'ANDREA, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MARINO, SODANO, MALABARBA

Al comma 1, all'articolo 459 ivi richiamato, al comma 4, aggiungere le parole: «o istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione».

14.20

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, FRANCO, PAGLIARULO

Al comma 1, sostituire il capoverso 5 con i seguenti:

«5. Il fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato a decorrere dall'anno 2004 per un importo pari a 1.664 milioni di euro. 5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5 si provvede, fino a concorrenza degli importi, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
 - b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.».
-

14.21

IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, BONFIETTI, PIATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il primo periodo del comma 5, dell'articolo 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: "In coerenza con i poteri di organizzazione e gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi svolti dal personale non docente, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare

situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa"».

14.22

MANIERI, ACCIARINI, SOLIANI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, BETTA, PAGLIARULO, SODANO, MALABARBA, TOGNI, MARINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2004: - 39.000;

2005: - 58.000;

2006: - 70.000.

14.23

ACCIARINI, SOLIANI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, SOLIANI, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI

Sopprimere il comma 2.

14.24

ASCIUTTI, FAVARO

Sopprimere il comma 2.

14.25

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2003 sono ridotti a concorrenza

dell'onere di cui al comma precedente per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.

14.26

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

14.27

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole da: «istituiscono corsi di specializzazione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «possono istituire anche corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in posizione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 25 ottobre 2002, n. 2845, alla cui frequenza I predetti docenti saranno tenuti subordinatamente all'eventuale oggettiva ineffettuabilità del corsi di riconversione per specifici insegnamenti o alla mancata frequenza di essi o all'esito negativo di tale frequenza».

14.28

ACCIARINI, SOLIANI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI

Al comma 2, dopo le parole: «gli uffici scolastici regionali» sostituire le parole da: istituiscono corsi di specializzazione» fino a: «25 ottobre 2002, n. 2845» con le seguenti: «possono istituire anche corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 ottobre 2002 n.2845, alla cui frequenza saranno tenuti subordinatamente alla ineffettuabilità dei corsi di riconversione per specifici insegnamenti o alla mancata frequenza di essi o all'esito negativo di tale frequenza».

14.29

ASCIUTTI, FAVARO

Al comma 2, dopo le parole: «gli uffici scolastici regionali» sostituire le parole da: «istituiscono corsi di specializzazione intensivi» fino a: «25 ottobre 2002, n. 2845», con le seguenti: «possono istituire anche corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 ottobre 2002, n. 2845, alla cui frequenza i predetti docenti saranno tenuti subordinatamente all'eventuale oggettiva ineffettività dei corsi di riconversione per specifici insegnamenti o alla mancata frequenza di essi o all'esito negativo di tale frequenza.

14.30

ASCIUTTI, FAVARO, COMPAGNA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «destinati ai docenti in situazioni di soprannumerarietà» inserire le seguenti: «e non utilizzati per orario completo durante l'anno scolastico 2003-2004».

14.31

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

14.32

MARITATI, MODICA, CADDEO

Al comma 3, aggiungere dopo le parole: «in situazione di soprannumerarietà», le parole: «e non utilizzati per orario completo durante l'anno scolastico 2003/4» e dopo le parole: «che siano in possesso del prescritto titolo per il sostegno agli alunni disabili», le parole: «ottenuto a seguito di procedure riservate».

14.33

ASCIUTTI, FAVARO, COMPAGNA

Al comma 3, dopo le parole: «I docenti in situazioni di soprannumerarietà» inserire le seguenti: «e non utilizzati per orario completo durante l'anno scolastico 2003-2004» e dopo le parole: «e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili» inserire le seguenti: «ottenuto a seguito di procedure riservate».

14.34

D'ANDREA, SOLIANI, MONTAGNINO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «in situazione di soprannumerarietà», inserire le seguenti: «e non utilizzati per orario completo durante l'anno scolastico 2003/04».

14.35

D'ANDREA, SCALERA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, FRANCO Vittoria

Al comma 3, dopo le parole: «che siano in possesso del prescritto titolo per il sostegno agli alunni disabili», inserire le seguenti: «ottenuto a seguito di procedure speciali e/o riservate».

14.36

ACCIARINI, SOLIANI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI

Al comma 3, sopprimere da: «il trasferimento viene disposto a domanda» fino alla fine del comma.

14.37

ASCIUTTI, FAVARO

Al comma 3 sopprimere da: «e, nel caso...» fino alla fine del comma.

14.38

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole da: «e nel caso in cui» fino alla fine del comma.

14.39

ANGIUS, PAGANO, BATTAFARANO, FRANCO Vittoria, PILONI, CADDEO, ROTONDO, DI GIROLAMO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 7 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n.289, è soppresso.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 5.000;

2005: - 5.000;

2006: - 5.000.

14.40

ACCIARINI, SOLIANI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MARINO, SODANO, MALABARBA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 20% delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166"».

14.41

GRILLOTTI, DEMASI

Al comma 4 sostituire le parole: «Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 10% delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166» con le seguenti parole: «Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al

20% delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166».

14.42

BATTISTI, DATO, COVIELLO

Al comma 4, sostituire le parole da: «non inferiore al 10 dieci per cento» sino alla fine del periodo con le seguenti: «pari ad euro 500.000.000, da destinare alla manutenzione degli impianti, al censimento dei rischi, alla formazione e informazione dei lavoratori e degli studenti ed alla messa in sicurezza delle scuole».

Conseguentemente, al comma 1, alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: - 500.000.

14.43

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 4, sostituire le parole da: «non inferiore al 10 per cento» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2004».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella B ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 11.000;

2005: - 11.000;

2005: - 11.000.

14.44

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 4, sostituire la cifra: «10» con l'altra: «30».

Conseguentemente il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2004 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa

è dovuta nella misura di 522 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione, a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente».

14.45

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

14.46/1

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, GIARETTA, BATTISTI, DATO

All'emendamento 14.16, sostituire le parole: «che risultano disponibili al» con le parole: «o comunque non inferiore a 20 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal».

14.46/2

RIPAMONTI, CORTIANA, TURRONI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento 14.46 del relatore, sostituire le parole: «risultano disponibili al 1° gennaio 2004» con le seguenti: «è aumentato al 20 per cento, nel caso in cui il Piano stesso evidenzi la necessità di ulteriori interventi straordinari e urgenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici».

14.46

IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che risultano disponibili al 1° gennaio 2004».

14.47

SOLIANI, ACCIARINI, MANIERI, CORTIANA, CADDEO, MALABARBA, SODANO, PAGLIARULO, D'ANDREA, TOGNI FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, MARINO, TESSITORE, MONTICONE, BETTA, GARRAFFA

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 90.000;

2005: + 90 000;

2006: + 90.000.

14.48

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente alla voce: «Legge n 440 del 1997 e legge 144 del 1999 (articolo 68, comma 4 lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa» della Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 54, aumentare le risorse di pari importo:

2004: + 228.732;

2005: + 228.723;

2006: + 228.723.

14.49

PERUZZOTTI, PEDRAZZINI, MONTI, VANZO, FRANCO Paolo

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere

dal 2004, la spesa complessiva di 465 milioni di euro per i seguenti interventi:

- a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
- b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto dovere di istruzione e formazione;
- c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
- d) valorizzazione professionale del personale docente.

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

14.50

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, FRANCO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato a decorrere dall'anno 2004 per un importo pari a 90 milioni di euro, da destinare prioritariamente ai seguenti interventi:

- a) generalizzazione sul territorio nazionale della scuola per l'infanzia;
 - b) potenziamento degli istituti comprensivi;
 - c) valorizzazione della professionalità degli insegnanti e sostegno alla progettualità didattica, con particolare riferimento ai programmi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili;
 - d) progetti per gli alunni immigrati;
 - e) promozione dell'educazione degli adulti.»
-

14.51

MARITATI, MODICA, CADDEO

Al comma 5, sostituire le parole da: «90 milioni di euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «1.664 milioni di euro per tutti gli interventi ivi previsti, anche per consentire l'attuazione graduale, a partire dal biennio economico 2004/2005 del comparto scuola, dell'art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21/7/03».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, valutati in 1.664 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti

dalla seguente disposizione: sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
 - articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
 - articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
 - articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77; articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - articolo 11-bis, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.
-

14.52

ASCIUTTI, FAVARO, COMPAGNA

Al comma 5, sostituire le parole da: «90 milioni di euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «1.664 milioni di euro per tutti gli interventi previsti, anche per consentire l'attuazione graduale, a partire dal biennio economico 2004-2005 del comparto scuola, dell'articolo 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 2003».

14.53

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'articolo 14, comma 5, sostituire la parola: «90» con l'altra: «200».

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'accisa sul tabacco è aumentata a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

14.55

CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, sostituire le parole: «l'affidamento» con le seguenti: «la prosecuzione dell'affidamento».

14.56

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 6, sostituire la parola: «375» con l'altra: «600».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa dei superalcolici è aumentata a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

14.57

GABURRO, CICCANTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'iscrizione ai registri all'albo dei praticanti di cui all'articolo 1 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati equipollenti i titoli accademici in materie giuridiche conseguiti presso Istituzioni universitarie che siano riconosciute, senza onere di spesa, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dell'università e ricerca di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in giurisprudenza conseguita nelle università italiane.

Le università italiane che presentano richiesta per l'equipollenza del titolo ai predetti fini, alla data di entrata in vigore della presente legge devono dimostrare di avere un *curriculum* di studi strutturato sulla vigente normativa italiana e ad essa uniforme quanto alle discipline impartite, ai programmi di insegnamento previsti, all'acquisizione di un adeguato numero di crediti e ad ogni altro adempimento accademico e didattico necessario per il conseguimento della laurea in giurisprudenza in una università italiana».

14.58

CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica, entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede ad adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta come lavoratori socialmente utili (LSU), anche se in servizio presso gli enti locali alla data del 1° dicembre 1999 nelle scuole di ogni ordine e grado, con quelle svolte dal personale ATA a tempo determinato, consentendo l'inserimento degli ex-LSU nelle graduatorie di prima e di seconda fascia del personale ATA».

14.59 (testo 2)

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, MANIERI, CORTIANA, CADDEO, PAGLIARULO, TOGNI, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MALABARBA, SODANO Tommaso, MARINO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"Gli studenti iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche"».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (4.1.5.1 – Fondo per il funzionamento della scuola – cap. 1722), apportare le seguenti variazioni:

2006: – 30.000.

14.59

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, MANIERI, CORTIANA, CADDEO, PAGLIARULO, TOGNI, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MALABARBA, SODANO Tommaso, MARINO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"Gli studenti iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche"».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (4.1.5.1 – Fondo per il funzionamento della scuola – cap. 1722), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 30.000;

2005: + 30.000;

2006: + 30.000.

14.60

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

"7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri, relativi ai libri di testo effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso la scuola dell'obbligo, nel limite complessivo 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 L'attribuzione di tale contributo interesserà prioritariamente i redditi familiari fino a 30 000 euro annui Gli studenti iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche"».

Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante riduzione di uguale importo a valere sulla voce Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A, di cui al comma 1 dell'articolo 54 della presente legge.

14.61

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 7, sostituire il capoverso 7-bis, con il seguente: «Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso».

14.62

ACCIARINI, MANIERI, CADDEO, CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO, TOGNI, FRANCO VITTORIA, MODICA, TESSITORE, MONTICONE, BETTA, MARINO

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. Tutte le nomine a tempo determinato del personale docente, effettuate per l'anno scolastico 2003-2004 sulla base delle graduatorie provinciali permanenti, sono trasformate con la medesima decorrenza, ai fini giuridici ed economici, a tempo indeterminato. Nell'anno scolastico 2004-2005 le sedi definitive e le eventuali nuove nomine, sono assegnate sulla base delle vigenti graduatorie provinciali permanenti. Il personale già nominato a tempo indeterminato, a cui non possa essere assegnata la sede definitiva sulla base dei posti disponibili, rimane in servizio a tempo indeterminato e collocato negli »organici di istituto«.

7-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assegnati a tempo indeterminato il 70% dei posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico corrispondente.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano anche al personale ATA».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni.

2004: - 8.000;

2005: - 20.000;

2006: - 20.000.

14.63 (testo 2)

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Allo scopo di promuovere e sostenere l'espansione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema d'istruzione nazionale e di tutelare il diritto allo studio e all'istruzione, anche attraverso le scuole paritarie, alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 12, sostituire le parole: "lire 300 miliardi annue a decorre dall'anno 2001" con le seguenti: "350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004";

b) all'articolo 1, comma 13, sostituire le parole: "lire 60 miliardi" con le seguenti: "80 milioni di euro" e le parole: "lire 280 miliardi" con le seguenti: "250 milioni di euro";

c) all'articolo 1, comma 14, sostituire le parole: "a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2004, la spesa di 8 milioni di euro"».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:

2004: - 380.000;

2005: - 380.000;

2006: - 380.000.

14.63

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Allo scopo di promuovere e sostenere l'espansione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema d'istruzione nazionale e di tutelare il diritto allo studio e all'istruzione, anche attraverso le scuole paritarie, alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 12, sostituire le parole: "lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001" con le seguenti: "350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004";

b) all'articolo 1, comma 13, sostituire le parole: "lire 60 miliardi" con le seguenti: "80 milioni di euro" e le parole: "lire 280 miliardi" con le seguenti: "250 milioni di euro";

c) all'articolo 1, comma 14, sostituire le parole: "a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2004, la spesa di 8 milioni di euro"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2004: - 380;

2005: - 380;

2006: - 380.

14.64

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 7, aggiungere infine il seguente comma:

«7-bis. Le dotazioni organiche del personale ATA sono costituite in base al numero delle classi, formate da un numero massimo di 25 alunni con lo sdoppiamento delle classi al raggiungimento del ventottesimo».

Conseguentemente, il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2004 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 526 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite

per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione, a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente».

14.65 (testo 2)

MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di sostenere il mantenimento delle scuole elementari parificate e di rifinanziare la partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato, all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. A decorrere dall'anno 2004, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono incrementati, rispettivamente, della somma di 80 milioni di euro per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di 250 milioni di euro per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:

2004	-	166.000;
2005	-	166.000;
2006	-	166.000.

14.65

MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Dopo il comma 7, inserire il seguente.

«7-bis. Al fine di sostenere il mantenimento delle scuole elementari parificate e di rifinanziare la partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato, all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. A decorrere dall'anno 2004, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono incrementati, rispettivamente, della somma di 80 milioni di euro per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di 250 mi-

lioni di euro per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema pre-scolastico integrato."».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni.

2004: - 166;
2005: - 166;
2006: - 166.

14.66 (testo 2)

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella frequenza della scuola secondaria, anche attraverso il sostegno diretto alle famiglie svantaggiate, all'articolo 1, comma 12, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le parole: "lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004"»

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:

2004: - 205.000;
2005: - 205.000;
2006: - 205.000.

14.66

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella frequenza della scuola secondaria, anche attraverso il sostegno diretto alla famiglie svantaggiate, all'articolo 1, comma 12, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le parole: "lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2004: - 205;
2005: - 205;
2006: - 205.

14.67 (testo 2)

SOLIANI, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, D'ANDREA, MONTICONE, GAGLIONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni portatori di *handicap*, all'articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62, sostituire le parole: "a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2004, la spesa di 8 milioni di euro"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A, ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 5.000;
2005: - 5.000;
2006: - 5.000.

14.67

SOLIANI, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, D'ANDREA, MONTICONE, GAGLIONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni portatori di *handicap*, all'articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2004, la spesa di 8 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2004: - 5;
2005: - 5;
2006: - 5.

14.68

GIARETTA, TOIA, BAIO DOSSI, DATO

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-bis. Ferma restando la disciplina della gratuità dei libri di testo fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico, alle famiglie con almeno un figlio in età scolare di età non superiore a 18 anni, dal 1° gennaio 2004, è riconosciuto un assegno annuo di importo pari a 250 euro, a titolo di sostegno all'acquisto di libri e materiali didattici, anche su supporto elettronico, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 1-ter.

7-ter. L'assegno di CUI al comma 8-bis spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari ad euro 20.000 annui con riferimento a nuclei familiari monoredito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di erogazione dell'assegno, nonché le tipologie di spese ammesse al beneficio e le forme di certificazione delle stesse.

7-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 8-bis a 8-quater si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

14.69

GIARETTA, TOIA, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-bis. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 3.000 nuovi asili nido entro l'anno 2005, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito "Fondo nazionale per gli asili nido", si seguito denominato "fondo", finalizzato al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al fondo.

7-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.70

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici al fine di sopperire alle mancanze di organico nelle singole istituzioni scolastiche. È comunque garantita la presenza in ogni plesso scolastico, ove siano inseriti alunni disabili, di almeno una collaboratrice e di un collaboratore scolastico per i compiti di assistenza locomotoria ed igienica nei loro confronti, in aggiunta all'organico di base».

Conseguentemente all'articolo 5, A.S. 2512, sostituire le parole «1.200 milioni di» con l'altra «9», a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente per ciascun anno intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

14.71

CAMBER

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il secondo periodo del comma 4-bis dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, introdotto dall'art. 51, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Per il personale docente delle scuole materne che chiedono il riconoscimento, che abbia conseguito il diploma delle scuole magistrali e degli istituti magistrali entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297"».

14.72

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Ai fini di garantire e sostenere l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap si applicano i principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, la dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni alunno disabile. Sono possibili interventi ulteriori adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap. È prescritta la presenza di un solo alunno disabile per classe che non dovrà essere composta di più di venti alunni. È assicurata la continuità didattica degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola».

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 98% a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

14.73

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. L'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n.289, è abrogato».

Conseguentemente gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti a concorrenza

dell'onere di cui al comma precedente per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

14.74

NOVI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni contenute nell'art. 9 del D.Lgs. 460/97 sono applicabili alle operazioni poste in essere dalla data di entrata in vigore della presente legge sino alla data del 31.08.2004».

14.0.1

SCHIFANI, VIZZINI

Dopo l'articolo 14, aggiungere, in fine, il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)

1. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento delle attività socialmente utili e l'attuazione delle misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché, nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo n. 468 del 1997, per un periodo che, eventualmente prorogato, non ecceda i 60 mesi complessivi, al fine di una definitiva stabilizzazione occupazionale.

2. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2 della legge n. 388 del 2000 è prorogato al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 47,063.

14.0.2

BASILE

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 139, e il comma 1 dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 sono sostituiti dal seguente:

"I professori ordinari, in servizio all'entrata in vigore della presente legge, sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età e a riposo tre anni dopo il collocamento fuori ruolo.

È, altresì, facoltà dei professori ordinari continuare ad avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Sono fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nei suddetti articoli"».

Art. 15.**15.1**

Nocco

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. I benefici di cui all'articolo 21, comma 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 2004 sono elevati dal 25 per cento all'80 per cento e sono estesi, in tale misura, a partire dall'anno 2006.

L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e a euro 60 milioni a partire dall'anno 2006.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 40.000.000;
2005: - 40.000.000;
2006: - 60.000.000.

15.2

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Le minori entrate conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni relative alle modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 74 della legge n. 388 del 2000, derivanti dalla cessazione di ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio, comunque denominato, in favore dei competenti enti previdenziali per il personale degli enti il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata delle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, non sono da intendere, vista la cessazione di ogni obbligo ed onere per i competenti enti previdenziali relativamente all'accantonamento ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, quali oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

15.3

VANZO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai titolari di pensione spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente disposizione.

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

15.4

VANZO, PERUZZOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legge 11 giugno 2002 n. 108, convertito in legge n. 172 del 31 luglio 2002, all'articolo 3 comma 1. le parole: "fino al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2004" e dopo le parole: "stato di disoccupazione" sono aggiunte le parole: "ed ai lavoratori frontalieri".

Consequentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

15.5

VANZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forma di previdenza obbligatoria devono essere erogate con calcolo definitivo dell'importo al massimo entro un anno dall'inizio dell'erogazione. Per importi erogati con calcolo provvisorio dopo un anno dall'erogazione non si potrà provvedere al recupero degli eventuali indebiti pensionistici».

Consequentemente, Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

15.6

VANZO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 3 della legge 12 giugno 1984 n. 222 è così modificato:

3. La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità, non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:

a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la maggiorazione è pari alla dif-

ferenza tra l'assegno di invalidità e quella che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni».

Conseguentemente, Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

15.7

VANZO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. L'articolo 70, comma 3, del Testo unico approvato con 30 giugno 1965, n. 1124, è così modificato: al comma 2 è soppresso l'inciso "se questi si trova nel luogo dove risiede il datore di lavoro"; al comma 3, dopo la parola "mese" sono aggiunte le seguenti: "ovvero utilizzato per il conguaglio dei premi dovuti nonché per le operazioni di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"».

15.8

VANZO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. L'articolo 2776, comma 2, del codice civile è modificato come segue: "I crediti indicati agli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i contributi o premi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui agli articoli 2753 e 2754, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma 2"».

15.9

BATTISTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A partire dal 1° gennaio 2004 il personale del parastato inquadrato nelle qualifiche di Ispettore Generale e Direttore di Divisione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 88 del 1989 è inserite nella contrattazione della dirigenza in area separata.

Il trattamento economico è determinato esclusivamente nei limiti delle risorse già contemplate nel reattivo CCNL dell'area di provenienza, senza oneri aggiuntivi di spesa nè per le amministrazioni interessate nè per la finanza pubblica».

15.10

PAGANO, GASBARRI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per i professori universitari che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, abbiano ricoperto la carica di Rettore o di Prorettore presso le Università, la retribuzione annua lorda utilizzata per determinare la base pensionabile di cui all'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312 viene incrementata, all'atto della cessazione dal servizio, nella misura del 5% per ogni anno e frettivamente svolto nella carica.

3-ter. L'incremento di cui al comma 1 ha effetto ai fini del calcolo dell'indennità di fine rapporto e si applica anche a coloro che non sono più in carica o che sono già in pensione».

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 15.000;
2005: - 15.000;
2006: - 15.000.

15.11

VITALI, PIZZINATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole *post-trasfusionali* aggiungere le parole nonché agli operatori sanitari che, in o casione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni irreversibili conseguenti ad infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti».

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.

2004: - 10.000;

2005: - 10.000;

2006: - 10.000.

15.12

VITALI, PIZZINATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La reversibilità dell'assegno di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 3 della stessa legge».

15.13

IZZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«Gli enti ed amministrazioni datori di lavoro hanno l'obbligo di inviare all'INPDAP la documentazione relativa a ciascun periodo lavorativo entro 60 giorni dalla cessazione ed, in ogni caso, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Le somme corrisposte dall'INPDAP a titolo di trattamento di fine rapporto dopo il 31 marzo sono maggiorate degli interessi legali determinati, sulla somma complessiva, dal primo aprile alla data di emissione del mandato di pagamento, L'obbligo di corrispondere agli aventi diritto gli interessi legali nei casi di pagamento ritardato oltre il 31 marzo di ciascun anno è posto ad esclusivo carico degli enti ed amministrazioni datori di lavoro, con esclusione di ogni obbligo a carico dell'INPDAP, per le quote del trattamento di fine rapporto riferite a periodi lavorativi per i quali la relativa documentazione sia pervenuta all'INPDAP dopo il sessantesimo giorno dal termine del periodo lavorativo o, comunque, dopo il 31 dicembre dell'anno precedente».

15.14

IZZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il pagamento del trattamento di fine rapporto erogato dall'INPDAP ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 e 2 marzo 2001, viene

effettuato, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo di ciascun anno relativamente a tutti i periodi lavorativi svolti dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente».

15.15

FIRRARELLO, CENTARO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella frase "la definizione si perfeziona versando, entro il 16 aprile 2003 l'intero ammontare dovuto per ciascun contributo" aggiungere le seguenti: "e per ciascun contributo"».

15.16

IZZO

Dopo il comma 3, dell'articolo 15, aggiungere infine il seguente comma:

«3-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2002 secondo le modalità previste dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004».

15.0.1

FASOLINO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al regime sanzionatorio previdenziale ed alla disciplina della regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e premi)

1. All'articolo 116, comma 8, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'espressione «e/o» è sostituita con l'espressione "o".

2. All'articolo 116, comma 9, le parole da "di mora" fino alla fine del periodo sono abrogate e sostituite dalla seguente parola "legali".

3. Il comma 2 dell'articolo 40 del D.P.R. 27.4.1968 n. 488 è così sostituito:

"Il datore di lavoro il quale ometta totalmente o parzialmente le trattenute di cui ai precedenti articoli 21 e 23 nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettui il versamento delle trattenute medesime all'Istituto Nazionale della Previdenza

Sociale, è tenuto al pagamento della somma di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000 n. 388".

4. Il comma 4 dell'articolo 40 del D.P.R. 27.4.1968 n. 488 è così sostituito:

"Il lavoratore il quale ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato è tenuto al pagamento delle sanzioni di cui al precedente comma."

6. Le sanzioni previste dall'articolo 40 del D.P.R. 27.4.1968 n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denunciino le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La stessa disposizione si applica anche nel caso di omissioni accertate entro il termine medesimo.

7. Le regolarizzazioni rateali dei debiti per contributi o premi, dovuti agli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, sono concesse secondo i criteri e le modalità fissate dai rispettivi Consigli di amministrazione, nel limite massimo di 60 rate mensili.

8. L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge, dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti.

9. L'articolo 6, commi 2 e 3, del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, aggiunti dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come sostituiti dall'articolo 1 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le imprese dell'esercizio circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10. Le imprese dell'esercizio teatrale e cinematografico e le emittenti radio televisive non possono far agire nei locali predetti le compagnie della prosa, della rivista e del varietà, le orchestre ed i complessi musicali privi del certificato di cui al comma che precede".

"3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di 25.82 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata. L'importo complessivo della sanzione amministrativa non può superare, per i lavoratori complessivamente occupati in ciascuna giornata, i 516 euro. Tale importo, nel caso in cui per i lavoratori in questione non siano state rilevate omissioni contributive, è ridotto di un terzo.

10. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle situazioni pendenti alla stessa data, salvo che siano già definite con sentenza passata in giudicato".».

15.0.2

VANZO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Adeguamento del contributo fisso per i lavoratori apprendisti)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2004, la quota per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del contributo dovuto in misura fissa per i lavoratori con qualifica di apprendista, viene aumentata della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle rivalutazioni delle rendite erogate dall'INAIL per i casi di infortunio e malattia professionale della Gestione industria, con arrotondamento al centesimo di euro in eccesso».

15.0.23

GIARETTA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Rifinanziamento degli interventi in materia di formazione professionale)

1. Nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di quattro milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2004, 2005 e 2006 per il finanziamento degli interventi in materia di formazione professionale di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: - 4.000;
2005: - 4.000;
2006: - 4.000.

15.0.3

VANZO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi di sostegno in materia di sicurezza e salute sul lavoro)

1. A decorrere dall'esercizio finanziaria 2004, l'INAIL destina congrue risorse economiche, entro la misura massima del 1,5% delle entrate contributive, ad interventi di sostegno in materia di sicurezza e salute sul lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed ai settori agricolo ed artigianale.

2. Al finanziamento di tali interventi nonché di ulteriori misure di riduzione per prevenzione dei tassi medi, integrative di quelle di cui all'articolo 24 delle Modalità per l'applicazione delle tariffe approvate con D.M. 12 dicembre 2000. è destinato, con la stessa decorrenza, il contributo dovuto annualmente dall'INAIL per attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto legge 30 giugno 1982, n.390, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.

3. Con norme regolamentari deliberate dal Consiglio di Amministrazione, l'INAIL individua l'ammontare annuo degli stanziamenti, le tipologie di interventi, i relativi criteri e modalità e gli ambiti lavorativi interessati.

4. Le norme regolamentari di cui al comma 3 del presente articolo sono approvate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze».

15.0.4

BUDIN, BORDON, CADDEO, GIARETTA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo di solidarietà per i lavoratori delle zone di frontiera oggetto del processo di ampliamento della Unione europea)

1. È istituito, presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale – INPS, un Fondo di solidarietà per i lavoratori delle zone di frontiera, di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo ha lo scopo di sostenere le categorie di lavoratori impiegati in attività colpite dalla caduta delle barriere doganali, mediante:

a) il finanziamento di corsi di riqualificazione professionale;

b) l'erogazione di prestiti agevolati per il pagamento di contributi previdenziali e/o contributivi per il raggiungimento del minimo contributivo pensionabile per il personale prossimo alla quiescenza;

c) la copertura di sgravi fiscali e/o contributivi per la riassunzione del personale espulso dal processo produttivo.

3. Il Fondo è finanziato: a) da un contributo annuale a carico del bilancio dello Stato, pari a 100 milioni di euro; b) da una quota, pari al 15 per cento del gettito dell'IVA incassata a confine».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

15.0.5

TREU

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503)

1. L'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si interpretano nel senso dell'applicazione della perequazione automatica delle pensioni, prevista dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 503 del 1992, al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357».

15.0.6

MONTAGNINO, BAIO DOSSI, GAGLIONE, VIVIANI, CADDEO, ROTONDO, LAURIA, BATTAGLIA Giovanni, BATTAFARANO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

«1. All'articolo 39, comma 1, della legge n. 448 del 2001, dopo le parole "talassemia major" aggiungere le seguenti: "talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 100;
2005: - 100;
2006: - 100.

15.0.7

MONTAGNINO, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, MONTALBANO, GIARRETTA, LAURIA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

"1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è aggiunto il seguente comma:

4. Il pagamento della contribuzione per la prosecuzione volontaria può avvenire, a seguito di accordi sindacali, anche da parte dei datori di lavoro interessati. A tal fine va allegata alla domanda da presentarsi agli enti previdenziali competenti specifica dichiarazione del datore di lavoro nella quale vanno precisati gli accordi sindacali di riferimento. Il datore di lavoro, in caso di mancato adempimento del predetto obbligo contributivo, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 116 della legge 23 novembre 2000, n. 388."

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite di 10 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.8

CICCANTI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al regime sanzionatorio previdenziale ed alla disciplina della regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e premi)

5. All'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'espressione «e/o» è sostituita con l'espressione «o».

6. All'articolo 116, comma 9, le parole da «di mora» fino alla fine del periodo sono abrogate e sostituite dalla seguente parola "legali".

7. Il comma 2 dell'articolo 40 del D.P.R. 27.4.1968 n. 488 è così sostituito:

«Il datore di lavoro il quale ometta totalmente o parzialmente le trattenute di cui ai precedenti articoli 21 e 23 nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettui il versamento delle trattenute medesime all'istituto Nazionale della previdenza sociale, è tenuto al pagamento della somma di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000 n. 388».

8. Il comma 4 dell'articolo 40 del D.P.R. 27.4.1968 n. 488 è così sostituito:

"Il lavoratore il quale ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato è tenuto al pagamento delle sanzioni di cui al precedente comma."

9. Le sanzioni previste dall'articolo 40 del D.P.R. 27.4.1968 n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denunciino le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La stessa disposizione si applica anche nel caso di omissioni accertate entro il termine medesimo.

10. Le regolarizzazioni rateali dei debiti per contributi o premi, dovuti agli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, sono concesse secondo i criteri e le modalità fissate dai rispettivi Consigli di amministrazione, nel limite massimo di 60 rate mensili.

11. L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge, dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti.

12. L'articolo 6, commi 2 e 3, del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, aggiunti dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come sostituiti dall'articolo 1 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le imprese dell'esercizio circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10. Le imprese dell'esercizio teatrale e cinematografico e le emittenti radio televisive non possono far agire nei locali predetti le compagnie della prosa, della rivista e del varietà, le orchestre ed i complessi musicali privi del certificato di cui al comma che precede».

"3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di 25.82 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata. L'importo complessivo della sanzione amministrativa non può superare, per i lavoratori complessivamente occupati in ciascuna giornata, i 516 euro. Tale importo, nel caso in cui per i lavoratori in questione non siano state rilevate omissioni contributive, è ridotto di un terzo.

10. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle situazioni pendenti alla stessa data, salvo che siano già definite con sentenza passata in giudicato".».

15.0.9

CICCANTI, LAURO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Sgravi contributivi per il settore del cabotaggio)

1. I benefici di cui all'art. 21, comma 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 2004 sono elevati dal 25 per cento all'80 per cento e sono estesi, in tale misura, a partire dall'anno 2006.

2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e a euro 60 milioni a partire dall'anno 2006 è posto a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del DL 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

15.0.10 (testo 2)MONTAGNINO, BAIO DOSSI, VIVIANI, CADDEO, ROTONDO, LAURIA, BATTAGLIA
Giovanni, BATTAFARANO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 12 gennaio 2004, per i lavoratori dipendenti da enti pubblici e privati, nonchè per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia, drepanocitosi, talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, il limite di età pensionabile è fissato in 35 anni e, ai fini dell'anzianità contributiva, ogni anno di contribuzione deve essere considerato pari a due ».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:

2004: - 200.000;
2005: - 250.000;
2006: - 250.000.

15.0.10

MONTAGNINO, BAIO DOSSI, VIVIANI, CADDEO, ROTONDO, LAURIA, BATTAGLIA
Giovanni, BATTAFARANO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente.

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia, drepanocitosi, talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, il limite di età pensionabile é fissato in 35 anni e, ai fini dell'anzianità contributiva, ogni anno di contribuzione deve essere considerato pari a due"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 200;

2005: - 250;

2006: - 250.

15.0.11 (testo 2)

MONTAGNINO, BAIO DOSSI, VIVIANI, CADDEO, ROTONDO, LAURIA, BATTAGLIA
Giovanni, BATTAFARANO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia, drepanocitosi, talasso - drepanocitosi e talassemia intermedia, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, il limite di età pensionabile e il limite di anzianità contributiva sono fissati rispettivamente in 35 anni e in 10 anni"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:

2004: - 200.000;

2005: - 250.000;

2006: - 250.000.

15.0.11

MONTAGNINO, BAIO DOSSI, VIVIANI, CADDEO, ROTONDO, LAURIA, BATTAGLIA
Giovanni, BATTAFARANO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente.

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia, drepanocitosi, talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, il limite di età pensionabile e il limite di anzianità contributiva sono fissati rispettivamente in 35 anni e in 10 anni"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.

2004: - 200;

2005: - 250;

2006: - 250.

15.0.12

MONTAGNIONO, SCALERA, LAURIA, BATTAFARANO, GARRAFFA, ROTONDO,
MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente.

«Art. 15-bis.

«1. Per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, è prevista la possibilità della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a completo carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità e le forme di ammissione al riscatto».

15.0.13

MONTAGNINO, BAIO DOSSI, DATO, LAURIA, GARRAFFA, ROTONDO,
MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il diritto a tre giorni di permesso mensile può essere esercitato da parente o affine entro il terzo grado anche se non convivente, in caso di impossibilità ad assistere la persona con handicap in situazioni di gravità, da parte di familiari conviventi».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 1.000;
2005: - 1.000;
2006: - 1.000.

15.0.14

MONTAGNINO, D'ANDREA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

2. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e a 26 anni qualora frequentino l'università o abbiano già conseguito la laurea».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.

2004: - 12.000;

2005: - 15.000;

2006: - 15.000.

15.0.15

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DL SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO, IOVENE, D'ANDREA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art 15-bis.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà)

1. I termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti norme:

- 1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84».

15.0.16

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO PIZZINATO, IOVENE, D'ANDREA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art 15-bis.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà)

1. I termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2004 si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni».

15.0.17

D'ANDREA, GRUOSSO, COVIELLO, AYALA, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente.

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà)

1. L'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

15.0.18

PASINATO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 dopo le parole: "di comunicazione o di trasporto" inserire le seguenti: "nonché le aziende private"».

15.0.19

PASINATO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. La rubrica "Della cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato" del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è sostituita dalla seguente: "Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non ga-

rantiti dal Fondo, degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati"».

15.0.20

PASINATO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 34 "Esclusione di ogni garanzia diversa da quella del Fondo" del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 è abrogato».

15.0.21

PASINATO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

Alla prima alinea del primo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: "a norma del presente" sono aggiunte le seguenti: "e precedente"».

15.0.22

PASINATO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

L'articolo 47 "Garanzia per i prestiti" del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato».

15.0.24

NANIA, GRILLOTTI, PEDRIZZI, BATTAGLIA Antonio, TOFANI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. Al fine di prevenire fenomeni di espulsione di manodopera ed allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale nell'ambito delle imprese del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, localizzate nel territorio Provinciale di Lecce di cui alla Delibera CIPE del 23 aprile 1997, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere per un limite massimo di 5.000 unità lavorative – regolarmente in organico alla data del 31 dicembre 2003 in base alle norme del CCNL, e per i quali le imprese non usufruiscono di alcun beneficio normativo attualmente in vigore – uno sgravio contributivo parziale per gli anni 2004, 2005 e 2006, in una percentuale rispettivamente pari al 90, 80 e 70 per cento.

2. A fronte del risparmio contributivo conseguito l'impresa destina, per gli anni 2004, 2005 e 2006, una percentuale rispettivamente del 15, 30 e 40 per cento dello sgravio contributivo, ad un fondo specifico aziendale, regolarmente iscritto in bilancio, finalizzato sia al mantenimento dei livelli occupazionali in essere alla data del 31 dicembre 2003 sia all'implementazione di programmi di investimento volti allo sviluppo aziendale.

3. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 43.200.000 euro, di cui 16.200.000 euro per il 2004, 14.400.000 euro per il 2005 e 12.600.000 euro per il 2006.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia, provvederà ad emanare le disposizioni di attuazione del presente disposto normativo».